SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 51

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 2 marzo 2018** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 2018.

Nomina della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del Comune di San Gennaro Vesuviano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 10 aprile 2017, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Consiglio comunale di San Gennaro Vesuviano (Napoli) rinnovato nelle consultazioni amministrative del 25 maggio 2014, è stato sciolto a causa delle dimissioni rassegnate dalla maggioranza dei consiglieri eletti;

Considerato che, all'esito di approfonditi accertamenti, sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'ente locale a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'ente locale, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata per rimuovere gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico ed assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 febbraio 2018;

Decreta:

Art. 1.

La gestione del Comune di San Gennaro Vesuviano (Napoli) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott.ssa Erminia Ocello - viceprefetto;

dott.ssa Raffaella De Asmundis - viceprefetto aggiunto;

dott. Giuseppe Mingione - funzionario economico finanziario.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al Consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 2018

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MINNITI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2018
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n. 311

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel Comune di San Gennaro Vesuviano (Napoli) sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che hanno compromesso la libera determinazione e l'imparzialità degli organi eletti nelle consultazioni amministrative del 25 maggio 2014 nonché il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi.

All'esito di un'attività di monitoraggio disposta dalla prefettura di Napoli sull'ente locale e sulla base di informazioni acquisite ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 sono emersi elementi attestanti forme di condizionamento della locale criminalità organizzata sull'attività dell'amministrazione comunale.

Nelle more dell'espletamento di tali accertamenti, a seguito delle dimissioni rassegnate dalla maggioranza dei consiglieri, si è configurata l'ipotesi prevista dall'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e conseguentemente l'organo consiliare è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2017.

Gli esiti delle menzionate attività hanno indotto il prefetto di Napoli a disporre, con decreto del 22 maggio 2017, successivamente prorogato, l'accesso presso il suddetto comune ai sensi dell'art. 143, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Al termine dell'indagine ispettiva, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni sulle cui risultanze il prefetto di Napoli, sentito nella seduta del 27 novembre 2017 il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica della direzione distrettuale antimafia di Napoli, del procuratore aggiunto della Repubblica della direzione distrettuale antimafia di Napoli e del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola, ha trasmesso l'allegata relazione, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al citato art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

L'area territoriale ove insiste il Comune di San Gennaro Vesuviano è storicamente caratterizzata dalla pervasivi presenza di potenti organizzazioni criminali, la cui capacità di condizionare le scelte dell'amministrazione locale è acclarata anche dalla circostanza che il citato comune ed altri enti limitrofi sono stati negli anni passati interessati da provvedimenti di scioglimento per infiltrazioni di tipo mafioso.

I lavori svolti dalla commissione d'indagine hanno preso in esame, oltre alla generale gestione dell'amministrazione comunale, la cornice criminale ed il contesto ambientale, con particolare riguardo ai rappor-

ti tra gli amministratori e le locali cosche, ed hanno evidenziato come l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato nel favorire soggetti o imprese collegati direttamente od indirettamente ad ambienti malavitosi, per l'esistenza di una fitta ed intricata rete di cointeressenze, amicizie e frequentazioni, che lega alcuni amministratori ad esponenti delle consorterie criminali territorialmente dominanti o a soggetti ad esse contigui.

L'indagine ispettiva ha posto in rilievo una sostanziale continuità amministrativa tra la compagine eletta nel 2014 e quella proclamata nel 2009, atteso che sette consiglieri su sedici assegnati all'ente erano presenti anche nella precedente consiliatura.

Ulteriore rilevante elemento che evidenzia un contesto ambientale compromesso è rappresentato dalla circostanza che numerosi amministratori componenti dell'organo esecutivo e di quello consiliare sono gravati da precedenti di polizia o sono riconducibili per rapporti parentali o per frequentazioni ad ambienti controindicati. In particolare la relazione del prefetto pone in rilievo che il sindaco, consigliere di minoranza nell'amministrazione eletta nel 2009, rinviato a giudizio per numerosi reati, è legato da stretti rapporti familiari ad un soggetto contiguo al clan camorrista egemone.

Gli accertamenti disposti hanno parimenti evidenziato a carico di alcuni esponenti dell'apparato burocratico numerosi pregiudizi penali tra i quali, per uno di essi, anche l'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/1991 per avere commesso il fatto al fine di agevolare le associazioni criminali.

Viene altresì posto in rilievo come la gestione dell'ente sia caratterizzata da un diffuso disordine gestionale e da una pressoché totale assenza di coordinamento organizzativo dei principali settori amministrativi, elementi questi che notoriamente agevolano l'ingerenza e i condizionamenti della criminalità organizzata sull'attività amministrativa.

In particolare è emersa nel settore dei lavori e servizi pubblici la carenza di ogni attività di verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa antimafia sui soggetti aggiudicatari degli appalti, nonché la consuetudine dell'amministrazione di disporre affidamenti di opere in via diretta, anche per importi superiori a 40.000 euro, quasi sempre in favore delle stesse ditte con il ripetuto ricorso a proroghe e rinnovi taciti, in contrasto con quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Significative anomalie e irregolarità hanno caratterizzato l'appalto, di rilevante importo economico, dei lavori di riqualificazione della casa comunale e del centro cittadino, alla cui esecuzione hanno partecipato ditte appartenenti a soggetti riconducibili alla locale criminalità organizzata, alcuni dei quali con pregiudizi di natura penale. È stata inoltre accertata, nel cantiere, la presenza del tutto ingiustificata e non occasionale di una persona con precedenti penali e strettamente riconducibile per vincoli familiari alla locale cosca.

In relazione a tale procedura è altresì emerso che il dirigente dell'ufficio tecnico, nello stesso giorno in cui veniva preposto al citato settore, provvedeva, su indicazione del sindaco, ad individuare quale responsabile unico del procedimento un funzionario di un comune limitrofo, coinvolto in gravi vicende giudiziarie di natura penale, tutt'ora al vaglio dell'autorità inquirente, per le quali è stato anche sottoposto a custodia cautelare in carcere.

Nella fase di esecuzione dei lavori le risultanze investigative hanno inoltre rivelato l'ingerenza del presidente del Consiglio comunale attestata dalla presenza ingiustificata e costante nel cantiere di un suo stretto parente e dalla circostanza che il coordinatore della sicurezza delle opere è un professionista che gestisce lo studio tecnico appartenente alla famiglia del menzionato presidente.

Anche gli accertamenti disposti dalla guardia di finanza in relazione al servizio di prelievo e smaltimento delle materie plastiche hanno posto in rilievo un generalizzato disordine amministrativo e la propensione dell'ente ad operare in violazione dei principi di trasparenza e legalità.

Al riguardo viene evidenziato nella relazione della commissione d'indagine che il socio accomandatario dell'azienda aggiudicataria del servizio, all'esito di una procedura caratterizzata da anomalie sin dalla fase di individuazione del contraente, è un soggetto riconducibile per rapporti parentali ad ambienti controindicati e che la società in questione non ha mai versato al comune il corrispettivo contrattualmente pattuito per il materiale plastico prelevato.

Ulteriori elementi che attestano la sussistenza di cointeressenze tra la criminalità organizzata e l'amministrazione comunale sono emersi dall'analisi delle modalità di gestione di un campo sportivo affidato da diversi anni ad una società che annovera tra i suoi amministratori soggetti legati alla locale criminalità organizzata e con pregiudizi di natura penale.

La società che ha in uso la struttura in assenza di un atto di concessione non corrisponde per l'utilizzo del bene alcun corrispettivo all'amministrazione comunale sulla quale gravano, peraltro, gli onerosi costi delle utenze.

Anche in relazione a tale vicenda significativa è la carenza di ogni attività di vigilanza da parte dell'ente sull'uso della struttura, come si rileva sia dal fatto che all'interno della stessa è gestito da personaggi legati alla criminalità locale un punto di somministrazione di cibo e bevande privo di alcun titolo autorizzativo, sia dalla circostanza che la società, in piena autonomia e senza alcun coinvolgimento degli uffici comunali, ha nominato custodi e gestori della struttura soggetti riconducibili ad ambienti controindicati.

Anomalie e irregolarità sono altresì emerse dall'esame delle procedure di competenza del settore edilizio urbanistico ove è stato riscontrato che l'istruttoria delle domande di rilascio dei permessi a costruire è stata espletata esclusivamente sulla base di sollecitazioni, spesso provenienti da parte di soggetti gravati da pregiudizi penali o legati ad ambienti controindicati, anziché secondo l'ordinario criterio cronologico.

Viene inoltre segnalato come, in un territorio caratterizzato dal dilagante fenomeno dell'abusivismo, l'attività di vigilanza e contrasto sia stata da parte dell'ente del tutto carente. Emblematica è la vicenda relativa ad un terreno - di proprietà di una persona a carico della quale sono stati riscontrati pregiudizi per gravi reati nonché l'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/1991 - su cui sono state realizzate più opere abusive per le quali l'ente, solo a seguito del diretto impulso delle forze dell'ordine, ha emesso ordinanze di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi che, a tutt'oggi, risultano solo in parte ottemperate.

Oltremodo significativa è la vicenda relativa ad un palazzo di pregio - di proprietà di un soggetto con precedenti di natura penale e legato per stretti rapporti parentali ad esponenti della cosca criminale territorialmente egemone - sottoposto a sequestro a seguito della realizzazione di opere abusive, per il quale l'amministrazione comunale in tempi rapidissimi ha provveduto a rilasciare la concessione in sanatoria. In relazione a tale vicenda il proprietario dell'immobile risulta denunciato presso la locale procura della Repubblica.

L'organo ispettivo, avvalendosi anche della documentazione e dei riscontri effettuati dalla guardia di finanza, ha rilevato, in relazione alla manifestazione della fiera vesuviana - evento di particolare rilievo in quel territorio - che l'amministrazione ha erogato consistenti contributi in favore del comitato organizzatore, senza alcun controllo sull'utilizzazione dei fondi concessi e sui componenti del predetto organismo, alcuni dei quali risultano gravati da pregiudizi penali e collegati ad esponenti della locale criminalità organizzata.

Le vicende analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto di Napoli hanno evidenziato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di San Gennaro Vesuviano volti a indirizzare l'azione amministrativa al perseguimento di fini diversi da quelli istituzionali determinando lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare il risanamento dell'ente.

Sebbene il processo di legalizzazione dell'attività del comune sia già iniziato attraverso la gestione provvisoria dell'ente affidata al commissario straordinario, ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in considerazione dei fatti suesposti e per garantire l'affrancamento dalle influenze della criminalità, si ritiene, comunque, necessaria la nomina della commissione straordinaria di cui all'art. 144 dello stesso decreto legislativo, anche per scongiurare il pericolo che la capacità pervasiva delle organizzazioni criminali possa ancora esprimersi in occasione delle prossime consultazioni elettorali.

L'arco temporale più lungo previsto dalla vigente normativa per la gestione straordinaria consente inoltre l'avvio di iniziative e di interventi programmatori che, più incisivamente, favoriscono il risanamento dell'ente.

Rilevato che, per le caratteristiche che lo configurano, il provvedimento dissolutorio previsto dall'art. 143 del decreto legislativo citato, può intervenire anche quando sia stato già disposto lo scioglimento per altra causa, differenziandosene per funzioni ed effetti, si propone l'adozione della misura di rigore nei confronti del Comune di San Gen-

naro Vesuviano (Napoli), con conseguente affidamento della gestione dell'ente locale ad una commissione straordinaria cui, in virtù dei successivi articoli 144 e 145, sono attribuite specifiche competenze e metodologie di intervento finalizzate a garantire, nel tempo, la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettività.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 6 febbraio 2018

Il Ministro dell'interno: MINNITI

PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI NAPOLI

PREFETTURA DI NAPOLI

Segreteria di Sicurezza

Prot. 338/17/N.C. - Area - IO.S.P.

del 7 dicembre 2017

Napoli, 7 dicembre 2017

Al sig. Ministro dell'interno
Roma

Oggetto: Comune di San Gennaro Vesuviano di Napoli (ab. 11.649) - Relazione sull'esito degli accertamenti ispettivi volti a verificare la sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

L'operato dell'amministrazione comunale di San Gennaro Vesuviano - dallo scorso mese di marzo affidata alla guida di un Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 141, comma 3 del TUEL per le dimissioni di nove consiglieri (su 16) - è stato oggetto, nel tempo, di attenta osservazione che ha portato per ben due volte all'adozione del decreto di scioglimento di cui all'art. 143 del citato T.U. per fenomeni di condizionamento mafioso: nel 2001 e nel 2006. Il secondo provvedimento è stato annullato con sentenza n. 7060/2007 del TAR Campania.

A seguito della tornata elettorale del maggio 2014, conclusasi con l'elezione del sindaco, dott. (*Omissis*) , alla guida di una coalizione di Liste civiche di orientamento di centro-sinistra, gli organi e gli apparati amministrativi dell'Ente, fin dal loro insediamento, sono apparsi tutt'altro che distanti da quelle modalità di gestione che avevano contrassegnato le precedenti consiliature destinatarie dei menzionati provvedimenti di scioglimento.

Peraltro, la compagine neo eletta nel 2014 annoverava sette consiglieri sui sedici assegnati all'Ente già presenti nella precedente consiliatura del 2009/2014, già oggetto di attenzione particolare in relazione a diverse segnalazioni di condotte affaristico clientelari e malaffare.

Alla luce di tali considerazioni e delle informazioni acquisite - all'esito degli accertamenti svolti ai sensi del decreto legislativo n. 235/2012 - sui legami tra i neoeletti consiglieri ed i clan locali, indicative della possibile influenza degli interessi criminali sull'esercizio di pubbliche funzioni, questa Prefettura ha incaricato l'Arma dei carabinieri di intensificare il monitoraggio già avviato sull'Ente.

Le ulteriori risultanze acquisite hanno evidenziato legami di parentele e frequentazioni, oltre che di amministratori, anche di dipendenti comunali con soggetti gravitanti nell'ambito della locale criminalità organizzata.

In relazione a tali elementi, alla possibile continuità gestionale delle due compagini elettive, ai riscontri delle verifiche di polizia sulla irregolarità di varie procedure amministrative qui segnalate nel tempo nonché all'acclarata, storica presenza di consorterie camorristiche operanti su quel territorio, previo conforme avviso del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, è stata chiesta alla on. S.V. la delega all'esercizio dei poteri d'accesso, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 629/1982, conferita con provvedimento Ministeriale n. 17102/128/51(10) del 5 maggio 2017.

In conseguenza, con decreto prefettizio n. 101569/Area II/EE.LL. del 22 maggio 2017 è stata costituita apposita Commissione d'indagine incaricata della verifica circa la sussistenza dei presupposti per l'applicazione provvedimento sanzionatorio previsto dall'art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000. La stessa è composta dalla (*Omissis*) in qualità di coordinatore, dalla (*Omissis*) qualità di componente, entrambe in servizio presso (*Omissis*) e (*Omissis*) anch'ella componente.

L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

L'Organo ispettivo, insediatosi presso l'Ente il 23 maggio 2017, dopo un iniziale periodo di tre mesi, ai sensi dell'art. 143 del TUOEL, ha, poi, chiesto la proroga dell'incarico, concessa, ai sensi del secondo comma del citato art. 143 - con provvedimento prefettizio n. 159891, in data 21 agosto 2017 - per ulteriori tre mesi, in relazione alla complessità delle verifiche in corso.

Partendo dai riscontrati rapporti di parentele e frequentazioni tra componenti dell'Amministrazione comunale ed appartenenti a sodalizi criminali, l'attività d'indagine ha ricostruito il quadro politico degli ultimi anni del Comune di San Gennaro Vesuviano, evidenziando la costante presenza nell'amministrazione di soggetti collegati alla criminalità organizzata, con ruoli diversi sia in giunta che in consiglio, sia nella componente di maggioranza che in quella di minoranza alternate nel tempo, che hanno determinato le scelte e gli indirizzi dell'Ente locale.

In relazione a ciò ha ritenuto opportuno analizzare a tutto campo le scelte gestionali e le azioni già avviate ed al fine di acquisire le informazioni di interesse, ha dovuto ricorrere a frequenti audizioni dei responsabili dei servizi, non potendo desumerle dagli atti d'ufficio stante il generale stato di disordine nella conservazione degli stessi, peraltro già di difficile comprensione anche per la carenza di motivazione e la superficialità delle valutazioni.

In questo quadro è maturata la convinzione della Commissione di un attuale e concreto rischio di penetrazione degli interessi criminali, d'altronde è significativo che diversi civici consessi, di comuni limitrofi a San Gennaro Vesuviano sono stati sciolti, anche reiteratamente, per forme di condizionamento di tipo mafioso.

Anche in tal senso appare prioritariamente utile focalizzare il contesto territoriale e le dinamiche criminali che interessano l'area in cui si colloca San Gennaro Vesuviano, prima di analizzare, nel dettaglio gli esiti ispettivi, con riferimento alle posizioni degli amministratori, dei dipendenti comunali e alle principali procedure amministrative.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE E CONTESTO CRIMINALE

Il Comune di San Gennaro Vesuviano, situato nella zona orientale della Città metropolitana di Napoli, confina con i Comuni di Nola, Ottaviano, Palma Campania e San Giuseppe Vesuviano e conta al 31 dicembre 2016 una popolazione reale di 11.908 abitanti (fonte DUP 2017/2019), a fronte degli 11.649 secondo l'ultimo censimento generale della popolazione, per una superficie di 7.01 kmq.

La vocazione economica del territorio è prevalentemente agricola ed artigianale con la presenza di aziende specializzate nei settori alimentare, conserviero, del confezionamento di vestiario e manifatturiero in generale.

Il comprensorio ove insiste il Comune è storicamente caratterizzato dalla pervasiva presenza di organizzazioni criminali ben strutturate su quel territorio, la cui capacità di condizionare le scelte amministrative è emersa in occasione dei pregressi scioglimenti per infiltrazioni del 2001 e del 2006, oltre che dei vicini Comuni di Ottaviano (1998) e San Giuseppe Vesuviano (1993 e 2012).

In quest'area, che riveste anche un ruolo di cerniera tra l'area nolana e la periferia del capoluogo napoletano, è storicamente radicata in prevalenza la presenza dell'organizzazione criminale Fabbrocino che opera nei settori degli appalti pubblici, delle costruzioni, del riciclaggio del danaro in attività lecite.

Nella Provincia orientale di Napoli il clan (*Omissis*) ha sempre avuto un ruolo centrale negli equilibri camorristici campani, per l'abilità di essere attivo in numerosissimi settori connotati, di sovente, da una rilevante vocazione imprenditoriale. Nell'ultimo periodo, si è registrata l'ascesa ai vertici dell'organizzazione di (*Omissis*), il quale, avvalendosi della collaborazione diretta di giovani criminali, ha costituito un gruppo dedito soprattutto alle attività estorsive nei Comuni di San Gennaro Vesuviano e Ottaviano, ma che punta ad estendere la propria influenza anche al settore dell'edilizia e della produzione di calcestruzzo nell'intero comprensorio.

L'operatività nel settore degli appalti pubblici e delle costruzioni costituisce anche un sistema di riciclaggio di danaro di provenienza criminale in attività lecite di copertura.

Il reggente della cosca (*Omissis*), attualmente detenuto, è figlio del noto boss (*Omissis*) anch'egli detenuto in regime di carcere duro. Dalle informative di polizia (*Omissis*) avrebbe curato in prima persona gli affari illeciti del padre, durante la latitanza di quest'ultimo, mantenendone i contatti con gli affiliati.

Il predetto, titolare di un vivaio di piante esotiche in San Gennaro Vesuviano, palese copertura delle attività illecite, ha aperto un'altra attività nella zona di Casoria, facendo prefigurare un'alleanza con clan operativi in quella fetta di territorio.

Il clan, noto per la capacità di travalicare i confini del proprio territorio, viene ritenuto tra i cartelli più pericolosi per la propria abilità organizzativa e imprenditoriale, agendo abitualmente senza alcun clamore.

L'agire sotto traccia consente al gruppo criminale un'infiltrazione silenziosa nelle amministrazioni comunali e nell'imprenditoria locale, nonché di gestire parte della grande distribuzione e di assumere una posizione dominante nel mercato della droga.

Lo scorso anno il citato sodalizio è stato oggetto di una forte azione di contrasto da parte dell'Autorità Giudiziaria che ha disposto, nel mese di aprile 2016, il sequestro di due beni immobili, tre veicoli, un compendio aziendale ed alcuni rapporti finanziari, per un valore complessivo stimato in mezzo milione di euro, e, nel successivo mese di luglio, il sequestro di un complesso immobiliare del valore di un milione di euro, tutti nella disponibilità di esponenti del clan (*Omissis*).

Pur se l'azione di contrasto della D.I.A., ha consentito di eseguire i citati provvedimenti cautelari per un valore complessivo stimato in mezzo milione di euro, nella provincia orientale non si sono verificati, nel tempo, mutamenti negli equilibri criminali, per cui permane la leadership del clan (*Omissis*) di San Gennaro Vesuviano.

Il quadro delle dinamiche criminali nell'intera area geografica in argomento ha evidenziato un'alleanza dei (*Omissis*) con la cosca facente capo ai (*Omissis*), operante nel vicino Vallo di Lauro, nonché con altri gruppi, operativi in contesti territoriali più limitati: la famiglia (*Omissis*) dedita prevalentemente allo spaccio di stupefacenti, alle rapine e alle estorsioni nei Comuni limitrofi di San Giuseppe Vesuviano e Terzigno; il cosiddetto «(*Omissis*)» affidato alla moglie del capo clan (*Omissis*), nei contigui territori di Poggiomarino e Striano. Inoltre, due distinte organizzazioni tra loro contrapposte, (*Omissis*), risultano operanti nel Comune di Somma Vesuviana mentre il gruppo criminale dei (*Omissis*) è presente a Marigliano e Castello di Cisterna, comune dove opera anche la famiglia (*Omissis*).

GLI AMMINISTRATORI

Il Comune di San Gennaro Vesuviano, come già riferito è stato destinatario nel 2001 (Sindaco (*Omissis*)) e nel 2006 (Sindaco (*Omissis*)) di provvedimenti di scioglimento per infiltrazioni criminali. Il secondo decreto di scioglimento è stato annullato con sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Campania n. 7060 del 2007, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 449 del 2008, con conseguente reintegro dell'amministrazione insediatasi nel giugno del 2004, il cui mandato è terminato nella primavera del 2009, con il rinnovo degli organi elettivi, nelle consultazioni amministrative del mese di giugno.

L'amministrazione eletta nel 2009, guidata dal sindaco (*Omissis*), è stata oggetto di attenzione sin dall'insediamento in relazione a diverse segnalazioni di condotte affaristico clientelari e di diffusi fenomeni di devianza amministrativa (in particolar modo nel settore urbanistico e in quello degli appalti pubblici e nel conferimento di incarichi a personale esterno all'ente) nonché di presunti collegamenti di taluni amministratori comunali con ambienti della criminalità locale.

La successiva compagine eletta nel 2014, guidata dal Sindaco (*Omissis*), ha annoverato sette consiglieri sui sedici assegnati all'Ente già presenti in quella del 2009. Si tratta di..... (*Omissis*)...... Due di questi (*Omissis*) sono stati altresì presenti, come si dirà appresso, nella giunta del 2006 sciolta per infiltrazioni camorristiche.

In sostanza, quattro componenti della consiliatura eletta nel 2014, erano presenti nella compagine amministrativa sciolta nel 2006: 1) la già menzionata (*Omissis*), all'epoca Assessore alla (*Omissis*) poi Consigliere di minoranza nell'amministrazione (*Omissis*); 2) (*Omissis*) allora Consigliere di minoranza, poi nella compagine del 2014 dapprima assessore e successivamente consigliere di maggioranza; 3) il già citato (*Omissis*), Consigliere di minoranza nel 2006 ed assessore nella Giunta (*Omissis*); 4) (*Omissis*), Consigliere di minoranza nell'amministrazione disciolta nel 2006 e assessore nel 2014.

Pertanto, dallo scenario sopra delineato emerge che il quadro politico della gestione dell'ente, negli ultimi sedici anni, è stato caratterizzato fin dal 2001 dall'avvicendarsi degli stessi esponenti ovvero di loro familiari in una logica di chiara continuità fra le compagini amministrative.

In particolare rilevano le figure sottoindicate che, oltre a suffragare una condizione di continuità, assumono rilievo anche per i profili di natura penale ed i collegamenti con ambienti della criminalità organizzata locale:

il Sindaco (*Omissis*) eletto nel 2014, già consigliere di minoranza nell'amministrazione dal 2009 al 2014, è cugino dei fratelli (*Omissis*) contigui al clan (*Omissis*). Lo stesso risulta rinviato a giudizio innanzi al Tribunale (*Omissis*) per i reati di cui agli articoli 372, 476, 416 e 640 del codice penale (falsa testimonianza, falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale, associazione per delinquere e truffa) in relazione ad una vicenda che lo vede coinvolto in qualità di medico, in una inchiesta su una presunta organizzazione a delinquere finalizzata alla truffa in danno di assicurazioni. Per i fatti dianzi descritti è tuttora pendente il procedimento penale n. (*Omissis*).

Il Consigliere comunale di maggioranza nella compagine elettiva del 2014, (*Omissis*), è cugino di (*Omissis*) (facente parte dell'amministrazione comunale eletta nel 1998 e sciolta per infiltrazione camorristica nel 2001). Il (*Omissis*) è stato coinvolto unitamente a 27 persone nel procedimento penale (*Omissis*) instaurato dalla Procura della Repubblica di (*Omissis*) DDA, per i reati di cui agli artt. 110, 323 c.p con l'aggravante di cui all'art. 7 della legge 203/1991 «per aver commesso il fatto per favorire l'attività dell'associazione camorristica facente capo a (*Omissis*)». Lo stesso è stato poi condannato alla pena di anni 3 e mesi 2 di reclusione nonché all'interdizione dai PP.UU. per anni 5. Ma la Corte di appello di (*Omissis*) con sentenza (*Omissis*) ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti del predetto in ordine ai reati contestati, per intervenuta prescrizione. Avverso tale giudizio l'interessato ha poi proposto ricorso per Cassazione, che ha disposto la restituzione degli atti alla Corte di appello di (*Omissis*).

(*Omissis*), Consigliere comunale di opposizione nella Giunta (*Omissis*) è nipote di (*Omissis*) (facente parte dell'amministrazione comunale sciolta per infiltrazione camorristica nel 2001) sottoposto al procedimento penale (*Omissis*) di cui si è sopra riferito con esito analogo a quello del (*Omissis*) di cui si è già detto. Il figlio di (*Omissis*), risulta condannato dal Tribunale di (*Omissis*) per i reati di cui all'art. 12-*quinquies* del decreto-legge: 306/92 convertito in lg. 356/92 con l'aggravante di cui all'art. 7 lg 203/91 alla pena edittale di sedici mesi di reclusione confermata nel 2004 dalla Corte di cassazione, in quanto amministratore della società «(*Omissis*), in concorso con esponenti del clan camorristico (*Omissis*) su richiesta di questi ultimi si faceva attribuire fittiziamente la titolarità di un terreno in realtà appartenente direttamente al capo clan (*Omissis*) ed ai suoi familiari affinché venissero eluse le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale.

La predetta (*Omissis*) è stata deferita nel 2005 dalla Stazione CC di S (*Omissis*) per concorso in rifiuto di atti d'ufficio e truffa (art. 328-495-640-81-110 c.p,). ed imputata in grado di appello per reati in materia urbanistica ed edilizia;

(*Omissis*) Consigliere comunale di opposizione eletto nel 2014 nella Lista «(*Omissis*) è stato deferito in data 24 novembre 2015 dalla Stazione carabinieri di (*Omissis*) per violenza privata, calunnia e diffamazione (artt. 336 - 368 - 595 c.p.). Il relativo procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari.

(*Omissis*), ex vice sindaco dal 2009 al 2014, risulta denunciato nel 1998 dalla Guardia Costiera di (*Omissis*) per violazione delle norme sulla sicurezza della navigazione e per reati urbanistici e condannato nel 1999 dal Tribunale di (*Omissis*) per occupazione abusiva di spazio demaniale in concorso e violazioni del codice della navigazione;

(*Omissis*) assessore con delega ai lavori pubblici, presenta numerose segnalazioni per violazioni in materia edilizia ed altro. Denunciato nel (*Omissis*) dai carabinieri di (*Omissis*) per truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche;

(*Omissis*), consigliere di minoranza, è sottoposto alla messa alla prova con ordinanza del Tribunale di (*Omissis*) nel (*Omissis*) nel corso di un processo a carico per violenza privata aggravata, nonché denunciato dai carabinieri di San Gennaro Vesuviano per omissione di atti d'ufficio;

(*Omissis*), ex sindaco (*Omissis*), consigliere di minoranza, risulta più volte denunciato dai carabinieri di (*Omissis*) (2010 - abuso d'ufficio, 2011 - falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale, 2012 - abuso d'ufficio e interruzione di pubblico servizio, 2013 - concussione, abuso d'ufficio e turbata libertà degli incanti) e rinviato a giudizio per diffamazione;

(*Omissis*) consigliere di minoranza è stata denunciata nel (*Omissis*) dai carabinieri di (*Omissis*) per detenzione abusiva di armi.

LA STRUTTURA BUROCRATICA

L'analisi della struttura burocratico-amministrativa comunale ha evidenziato una condizione di grave e diffuso disordine organizzativo che ha prodotto notevoli criticità amministrative. Sono ancora in corso gli adeguamenti ai rilievi ed alle prescrizioni impartite dal Ministero dell'economia e delle finanze all'esito dell'ispezione dell'anno 2011, aventi ad oggetto le attività amministrative relative al periodo 2006-2010.

Con riferimento all'intero apparato burocratico, l'Organo ispettivo ha evidenziato nell'ambito dello stesso la totale assenza di un ruolo di guida e di direzione con conseguenti effetti di disservizio e confusione negli uffici, i quali hanno operato in maniera emergenziale, in un clima di ritardi, omissioni, mancati controlli e relative sanzioni. Drammatico è apparso lo scollamento fra i servizi e del tutto assente il necessario coordinamento organizzativo e gestionale, tanto che i responsabili hanno mostrato di non essere a conoscenza di ciò che accade negli altri settori e i rapporti fra i servizi sono puramente formali.

L'assenza di regole e controlli è aggravata dalla circostanza che i regolamenti comunali necessitano di revisione ed adeguamento alla normativa vigente in tutti i settori di attività, dando vita a un sistema che ha lasciato spazio ad alterate interpretazioni delle norme per piegarle a specifici interessi. È così nel settore degli appalti laddove la rilevata mancanza di idonei atti regolamentari a portata generale, preordinati ad una corretta e uniforme gestione delle procedure, ha ampliato gli ambiti di discrezionalità dell'apparato burocratico.

Inoltre, non può non essere stigmatizzato anche un atteggiamento di inerzia che, ponendosi in piena sintonia anche con le passate criticità che hanno costituito il fondamento per l'applicazione delle precedenti misure di rigore ai sensi dell'art. 143 del T.O.U.E.L., ne amplifica gli effetti, estendendone le responsabilità. La Commissione di indagine ha fatto rilevare, a tal riguardo, la perdurante mancanza di qualunque forma di controllo del territorio e di tutela della legalità, di cui è sintomatico un diffuso abusivismo edilizio. Assolutamente singolare - sintomatica di un'antica e colpevole assenza di iniziative organizzative - è, a tal proposito, la presenza di soli quattro (*Omissis*) (responsabile compreso) in un comune di quasi dodicimila abitanti.

Nell'anno (*Omissis*) l'Amministrazione guidata dal sindaco (*Omissis*) stravolgendo la programmazione del fabbisogno del personale fatta dalla Commissione straordinaria, con deliberazione n. (*Omissis*), ha stabilizzato il rapporto di dodici lavoratori socialmente utili - rapporto successivamente trasformato da tempo parziale a tempo pieno con deliberazione della giunta guidata dal sindaco (*Omissis*) n. (*Omissis*) - con un procedimento affetto da illegittimità gravi, sottolineate dagli ispettori del MEF, che sul punto hanno sollevato un preciso rilievo contabile.

Detta operazione ha prodotto il risultato di innestare negli uffici comunali esclusivamente personale di profilo esecutivo, che ha raggiunto quasi il 50% del totale dei dipendenti in servizio, precludendo la possibilità di assunzioni di unità più qualificate.

Tali condizioni hanno reso l'apparato amministrativo permeabile a logiche clientelari ed accondiscendente all'uso distorto delle pubbliche funzioni. Lo stesso Nucleo di valutazione ha più volte sollecitato uno «sforzo di implementazione dei livelli di trasparenza» e sottolineato la necessità di un importante intervento organizzativo.

La situazione assume connotazioni ancor più preoccupanti laddove si consideri la presenza tra i dipendenti di persone con precedenti penali ovvero a vario titolo contigue con soggetti gravitanti in ambienti mafiosi.

Gli accertamenti svolti hanno dato positività significative a carico delle seguenti persone:

(*Omissis*), responsabile dei (*Omissis*), è coniugata con (*Omissis*) tratto in arresto in data (*Omissis*) unitamente al fratello (*Omissis*), e all'allora latitante (*Omissis*), per associazione a delinquere e favoreggiamento con altri soggetti, risultando tutti affiliati al disciolto clan (*Omissis*). Il predetto (*Omissis*) destinatario nel febbraio (*Omissis*) della misura dell'avviso orale del Questore di Napoli, è indagato nell'ambito dei procedimenti penali (*Omissis*) e presso la Procura della Repubblica di (*Omissis*) per falsità in scrittura privata e n. (*Omissis*) presso la Procura di Cassino per fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona. È annoverato dalle Forze di Polizia insieme al fratello (*Omissis*) fra i fiancheggiatori del clan (*Omissis*) È significativo che in data (*Omissis*), (*Omissis*) abbia trasferito la propria residenza in San Gennaro Vesuviano alla (*Omissis*) mentre il coniuge (*Omissis*) risulta nella situazione di famiglia dei genitori e quindi residente in San Gennaro Vesuviano (*Omissis*). Di fatto, gli stessi risultano convivere nell'abitazione di via (*Omissis*) così come accertato da militari nel corso di una perquisizione effettuata nel luglio (*Omissis*).

(*Omissis*). Responsabile (*Omissis*). A suo carico si registra un procedimento penale per i reati di cui agli articoli 110 e 323, commi 1 e 2 del codice penale, nonché 110 del codice penale, 44 lett. B del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (abuso d'ufficio e violazione edilizia). Il (*Omissis*) risulta, inoltre, oggetto di numerosi esposti rappresentativi di condotte di malaffare e corruzione, soprattutto con riferimento ad un asserito rapporto di complicità con un'altra dipendente comunale, (*Omissis*), anch'essa in servizio presso l'ufficio (*Omissis*) ed il di lei coniuge (*Omissis*) tecnico firmatario di varie pratiche pendenti presso il medesimo (*Omissis*).

(*Omissis*), Responsabile del servizio (*Omissis*), in posizione di (*Omissis*) dal comune di (*Omissis*) per (*Omissis*) settimanali. A suo carico si registrano un precedente definitivo (sentenza del Tribunale di Nola del (*Omissis*) per reati edilizi, una denuncia del 2011 dei carabinieri di (*Omissis*) per falso ideologico in atto pubblico e truffa ed una del 2013 dei carabinieri di (*Omissis*) per abuso d'ufficio.

(*Omissis*), esecutore in servizio presso (*Omissis*), ha un precedente definitivo (sentenza del Tribunale di (*Omissis*) del (*Omissis*)) per patteggiamento del reato per attività di raccolta, smaltimento, recupero, commercio e intermediazione di rifiuti non pericolosi.

Inoltre la dipendente (*Omissis*) è coniugata con (*Omissis*) ed è madre di (*Omissis*), socio accomandatario della ditta «(*Omissis*), che risulta tra gli abituali fornitori del comune di materiale di cancelleria. Si è appurato, infatti, che negli anni dal 2015 al 2017, su 18 acquisti, ben 7 risultano essere stati effettuati presso (*Omissis*)».

Gli accertamenti svolti sui dipendenti (*Omissis*) hanno dato le seguenti risultanze:

, annovera diverse denunce dei carabinieri di (*Omissis*) per abuso d'ufficio. Lo stesso, inoltre, risulta essere stato imputato in un importante processo che ha visto protagonisti componenti e fiancheggiatori del clan (*Omissis*). Con sentenza del Tribunale di (*Omissis*), unitamente ad altri soggetti, tra cui gli amministratori comunali della consiliatura sciolta per infiltrazioni nel (*Omissis*), è stato dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 479 del codice penale (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) aggravata dalla circostanza di cui all'art. 7 della legge n. 203/1991, ossia l'aver commesso il fatto al fine di agevolare le associazioni criminali. I fatti contestati si riferiscono all'indebita assegnazione di una licenza per servizio di noleggio da rimessa in favore della ditta «(*Omissis*) di (*Omissis*), i cui soci risultano connessi all'organizzazione camorristica facente capo a (*Omissis*) e al quale risultano legati da vincoli di parentela e di comune militanza criminale. In primo grado il (*Omissis*) è stato condannato alla pena di tre anni di reclusione ed alla interdizione dai pubblici uffici per cinque anni. Con sentenza n. (*Omissis*) la Corte di appello di (*Omissis*), escludendo la sussistenza dell'aggravante citata, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione.

(*Omissis*), risulta condannato con sentenza irrevocabile del Tribunale di (*Omissis*) del (*Omissis*) per omissione di soccorso (fuga a seguito di sinistro con lesioni).

Nel rinviare agli approfondimenti riportati nell'unita relazione, si ritiene utile soffermare l'attenzione su talune attività dell'ente che appaiono significative e strumentali dell'intento di favorire la criminalità.

LAVORI PUBBLICI - I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA CASA COMUNALE E DEL CENTRO CITTADINO

Nel periodo oggetto di indagine è stata realizzata un'unica opera pubblica di rilievo. Si tratta della ristrutturazione della casa comunale e riqualificazione del centro cittadino, il cui progetto definitivo, per un costo totale di € 1.524.904,38, redatto a cura dell'area tecnica del comune prevedeva la riqualificazione di un'area urbana di circa 3200 mq, costituente un punto nevralgico del territorio, situata nel centro cittadino, luogo di aggregazione ed incontro della comunità locale.

Con determina n. (*Omissis*), nello stesso giorno della nomina a responsabile dell(*Omissis*) da parte del sindaco (*Omissis*), l'ing. (*Omissis*), ha incaricato quale responsabile (*Omissis*) l'ing. (*Omissis*) responsabile del settore (*Omissis*) del vicino comune (*Omissis*).

L'incarico esterno, giustificato dal valore dell'opera superiore alla soglia dei cinquecentomila euro, risulta conferito direttamente, senza procedura di evidenza pubblica, sulla base di una rappresentata disponibilità del professionista.

In sede di audizione (*Omissis*) ha affermato che pur conoscendo personalmente il tecnico nominato (*Omissis*) suo compaesano e nipote di (*Omissis*), il nominativo gli era stato indicato dal (*Omissis*)

Lo stesso ha precisato, altresì, che (*Omissis*), già da tempo collaborava informalmente con l'amministrazione comunale per la preparazione della documentazione amministrativa relativa all'opera in questione e che era stato intermediario con (*Omissis*) per la sua nomina a (*Omissis*) del Comune di San Gennaro.

(*Omissis*), a distanza di soli sei giorni dalla nomina, ha validato il progetto, che è stato definitivamente riapprovato con determina (*Omissis*) del responsabile dell'area (*Omissis*)

La gara di appalto, a procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo n. 163/2006 con il criterio del prezzo più basso, è stata pubblicata tra novembre e dicembre del 2014.

Singolare ed anomala la circostanza in base alla quale il criterio di aggiudicazione riportato nella determina di riapprovazione del quadro economico, del novembre (*Omissis*), è stato quello del prezzo più basso, mentre il bando ed il disciplinare di gara contemplavano quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa; così come parimenti singolare è apparsa la riapertura dei termini fissati nel bando per le ditte aspiranti a partecipare (termine per la richiesta di sopralluogo, per la richiesta di documenti e per la presentazione delle offerte).

Altra anomalia è stata riscontrata nella composizione della commissione esaminatrice delle offerte, costituita dal medesimo (*Omissis*), quale presidente, e da due tecnici in servizio presso i comuni di (*Omissis*) nonché dal già menzionato (*Omissis*), che ha assunto la duplice veste di (*Omissis*) dell'opera e (*Omissis*) della gara, in piena contraddizione con i principi di separazione delle competenze, stabiliti nel codice degli appalti.

I lavori sono stati aggiudicati alla ditta (*Omissis*) per l'importo complessivo di € 1.248.867,54. Tra giugno e agosto (*Omissis*) sono state individuate le figure tecniche necessarie per l'esecuzione dei lavori (.......(*Omissis*)........), provvedendo alla nomina dei professionisti direttamente, senza alcuna procedura ad evidenza pubblica.

A tale riguardo il (*Omissis*) - in sede di audizione - ha affermato di aver effettuato le nomine dietro indicazione del Sindaco e di vari altri amministratori e di aver riservato per sé esclusivamente la scelta dei componenti della commissione di gara.

Gli accertamenti effettuati dall'Arma carabinieri hanno documentato l'interferenza di esponenti delle cosche e altre anomalie nelle fasi esecutive dei lavori, circostanze per le quali pende innanzi alla D.D.A. di (*Omissis*) il procedimento penale (*Omissis*).

Nei mesi di maggio e giugno (*Omissis*), personale della locale Stazione carabinieri ha notato la presenza, nel cantiere, di tale (*Omissis*), intento ad interloquire con gli operai, con il titolare della ditta (*Omissis*) il direttore dei lavori, ed il coordinatore della sicurezza.

Il citato (*Omissis*), che annovera numerosi precedenti di polizia di spessore criminale, è stato denunciato il 27 novembre 1999 dalla Stazione carabinieri (*Omissis*)) per simulazione di reato e appropriazione indebita ed a suo carico risulta emessa nel (*Omissis*) dal Tribunale di (*Omissis*), un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di tentata estorsione in concorso. Peraltro numerosi controlli di polizia lo hanno segnalato ripetutamente in compagnia di soggetti di spicco appartenenti alla criminalità organizzata.

Lo stesso risulta strettamente collegato, anche da vincoli familiari, alle organizzazioni criminali operanti sul territorio ed in particolare ai clan (*Omissis*). Infatti le sorelle dello stesso, (*Omissis*) sono coniugate, rispettivamente, con (*Omissis*) capo dell'omonimo clan operante nell'avellinese, attualmente agli arresti domiciliari e (*Omissis*), anch'egli agli arresti domiciliari, nipote del più volte citato (*Omissis*), capo clan detenuto in regime di 41-*bis* del codice penale.

Nel maggio (*Omissis*) ad esito di un controllo svolto dall'Arma presso il cantiere dei lavori in esame è stato appurato che fra i dipendenti della ditta aggiudicataria era stato assunto l'operaio (*Omissis*), coniuge di (*Omissis*), all'epoca dei fatti consigliere comunale (*Omissis*), nonché collaboratrice (*Omissis*) per il (*Omissis*), poi assessore con delega alla (*Omissis*).

Per l'opera in questione hanno fornito materiale o collaborato all'esecuzione dei lavori diverse ditte, fra cui alcune strettamente collegate ad ambienti della criminalità organizzata.

Tra queste l'Organo ispettivo cita in particolare:

la ditta «(*Omissis*)», titolare (*Omissis*), di cui si è ampiamente riferito e indicato come vicino ai clan (*Omissis*) la società «(*Omissis*)» il cui amministratore unico (*Omissis*) è fratello di (*Omissis*), affiliato a clan camorristici dell'area nolana, nello specifico al clan (*Omissis*);

la società «(*Omissis*)» di cui sono titolari (*Omissis*) padre e figlio, titolari anche di altre imprese. In particolare, (*Omissis*) è stato consigliere comunale dell'amministrazione sciolta per infiltrazioni nel (*Omissis*) e coimputato nel procedimento penale n. (*Omissis*) della Direzione distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di (*Omissis*). Nell'ambito di detto procedimento è stato condannato in primo grado alla pena di tre anni di reclusione ed all'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni per il reato di abuso d'ufficio in concorso, aggravato dalla circostanza di cui all'art. 7 della legge n. 203/1991 «per aver commesso il fatto per favorire l'attività dell'associazione camorristica facente capo (*Omissis*)». Il procedimento pende attualmente innanzi al giudice del rinvio a seguito di cassazione della sentenza di secondo grado di assoluzione per intervenuta prescrizione (*Omissis*) annovera precedenti penali per falsità materiale commessa dal privato e truffa, danneggiamento e violazione di norme in materia ambientale e risultano a suo carico numerosi controlli e segnalazioni di frequentazioni con soggetti pregiudicati e/o appartenenti alla criminalità organizzata, tra cui (*Omissis*) ....cognato dell'omonimo (*Omissis*), affiliato al clan.

Nel medesimo cantiere è stata notata, altresì, la presenza ingiustificata e non occasionale di (*Omissis*), fratello del (*Omissis*) comunale, (*Omissis*), individuato nel corso di un controllo dei carabinieri effettuato nel mese di (*Omissis*) presso lo studio tecnico «(*Omissis*)», sito nello stesso comune di San Gennaro Vesuviano, insieme (*Omissis*), coordinatore della sicurezza nell'appalto in trattazione.

Lo studio attualmente gestito da (*Omissis*), in precedenza era di proprietà del defunto (*Omissis*), fratello di (*Omissis*), ...(*Omissis*) del (*Omissis*) nell'amministrazione (*Omissis*)

Tali risultanze dimostrano una chiara ingerenza del (*Omissis*) nell'esecuzione dei lavori, sia attraverso (*Omissis*), costantemente presente nel cantiere, sia per il tramite del coordinatore della sicurezza, gestore dello studio tecnico appartenente alla famiglia (*Omissis*). La Commissione di accesso ha, inoltre, evidenziato la posizione (*Omissis*) titolare del settore (*Omissis*) vicino comune (*Omissis*). (*Omissis*), in data (*Omissis*), è stato raggiunto da ordinanza di custodia cautelare del CIP presso il Tribunale di (*Omissis*) e sottoposto agli arresti domiciliari fino (*Omissis*) per il reato di cui agli articoli 81, 110, 323 del codice penale (abuso d'ufficio in concorso) e 7 della legge n. 203/1991 (aggravante dell'aver commesso il fatto per agevolare le attività dell'associazione camorristica (*Omissis*), attiva in provincia di (*Omissis*.)

Il procedimento penale è scaturito da una importante indagine della Direzione distrettuale Antimafia presso il Tribunale di (*Omissis*), concernente i collegamenti ed i condizionamenti da parte del clan (*Omissis*) sull'amministrazione comunale di (*Omissis*), che ha portato all'arresto, oltre che di importanti esponenti della cosca, anche del sindaco e di amministratori *pro tempore*.

In particolare risulta che il (*Omissis*) sia nipote del (*Omissis*) arrestato, (il padre è cugino (*Omissis*)) e che nei periodi (*Omissis*) e dal (*Omissis*) ha prestato servizio presso quel comune, dapprima come componente dello staff del sindaco, su chiamata diretta di questi e, poi, come funzionario addetto (*Omissis*), al (*Omissis*). Proprio in detti periodi avrebbe, secondo l'accusa, commesso i gravi reati che ne hanno determinato gli arresti domiciliari, entrando a far parte di quella compagine politica e amministrativa totalmente asservita agli interessi dell'organizzazione criminale. In pendenza di detto procedimento penale, (*Omissis*) è stato chiamato dal Comune di San Gennaro Vesuviano a svolgere il delicato compito di (*Omissis*) dell'importante lavoro pubblico di cui si è detto ed ha operato come tale durante e dopo la sottoposizione alla misura restrittiva della libertà personale e la scarcerazione.

Le vicende descritte, che hanno caratterizzato l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione della casa comunale e riqualificazione del centro cittadino sono l'evidente esempio della forza di condizionamento e di penetrazione della criminalità organizzata nella gestione del Comune di San Gennaro Vesuviano.

La presenza costante ed ingiustificata nel cantiere del fratello (*Omissis*), la nomina fra i (*Omissis*) dell'appalto di un (*Omissis*) titolare dello (*Omissis*) della famiglia dello stesso (*Omissis*), la partecipazione ai lavori di ditte appartenenti a persone dei clan (*Omissis*) (*Omissis*) comunque, interessate da precedenti penali, la nomina quale (*Omissis*) di un (*Omissis*) coinvolto in gravi vicende di condizionamento della criminalità organizzata, ancora al vaglio dell'autorità giudiziaria, unitamente ai numerosi vizi di regolarità formale degli atti, appaiono chiari sintomi della permeabilità della struttura comunale al condizionamento criminale.

GLI AFFIDAMENTI

La commissione di indagine ha visionato tutte le determine a contrarre per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture a far data dall'insediamento dell'amministrazione comunale e fino allo scioglimento. Nella stragrande maggioranza dei casi, gli affidamenti sono stati effettuati in via diretta, anche per prestazioni di importo superiore ai 40.000 euro e il ricorso a proroghe e rinnovi taciti è apparso una modalità operativa frequente.

Emblematico in tal senso è il caso della (*Omissis*), ininterrottamente affidataria del servizio di (*Omissis*) dal (*Omissis*) per un corrispettivo annuo superiore a 30.000,00.

Nel periodo oggetto di esame risultano essere state incaricate quasi sempre le stesse ditte, spesso provenienti dal, zona (*Omissis*) di origine del (*Omissis*) . del tutto carente è stata l'attività di verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa antimafia per i soggetti aggiudicatari degli appalti di qualunque importo. Il (*Omissis*) comunale ha formalmente comunicato che, negli ultimi tre anni, sono state inoltrate solo tre richieste di informativa antimafia.

ll dato è significativo della «disattenzione» degli uffici rispetto ad accertamenti di assoluta valenza strategica quali strumenti di prevenzione e di contrasto ai tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nella pubblica amministrazione.

IL SERVIZIO DI GESTIONE, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI

Il servizio di gestione, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani del comune è stato affidato nel (*Omissis*), per la durata di quattro anni, alla ditta «(*Omissis*)», aggiudicataria dell'appalto, per un compenso annuo di circa un milione di euro.

Gli accertamenti effettuati dalla (*Omissis*) hanno fatto emergere rilevanti anomalie nel servizio di smaltimento delle materie plastiche.

L'attività, consistente nel prelievo dei rifiuti plastici dall'isola ecologica comunale gestita dalla «(*Omissis*)» ed il successivo smaltimento, risultano assegnati, con determina del (*Omissis*) del responsabile del (*Omissis*) ......, alla .... (*Omissis*) ....

L'affidamento è stato effettuato a seguito di interpello di tre ditte.

Il corrispettivo previsto in favore del comune è di € 50,00 per ogni tonnellata di plastica prelevata.

Le prime anomalie si sono registrate già in fase di individuazione del contraente, in quanto il responsabile del procedimento non è stato in grado di esibire la ricevuta dell'interpello alla terza ditta, (*Omissis*) Delle due ditte che risultano invitate ha risposto all'invito la sola ..... (*Omissis*).

Ulteriori controlli hanno rivelato, inoltre, che, allo stato attuale, il Comune non ha ricevuto nessun pagamento dalla "(*Omissis*) per lo smaltimento del materiale plastico, nonostante, da contratto, fosse previsto un pagamento semestrale del corrispettivo dovuto.

Dalla data del contratto (*Omissis*) ad oggi la ditta avrebbe dovuto già effettuare due versamenti.

In sede di audizione, la responsabile del servizio (*Omissis*), dott. ssa (*Omissis*) ha affermato di non aver mai avuto notizia di detto affidamento e che, pertanto, le somme da riscuotere da parte del comune non risultano inserite come posta attiva del bilancio comunale.

Il socio accomandante della (*Omissis*) è (*Omissis*), mentre il socio accomandatario è (*Omissis*) (i rispettivi padri sono fratelli) come già riferito, a proposito dei lavori alla sede comunale, strettamente legato alle organizzazioni criminali (*Omissis*).

La ditta in questione, appartenente a persona vicina alla criminalità organizzata, individuata con una procedura probabilmente di favore, non risulta aver effettuato mai nessun versamento del corrispettivo contrattuale al comune, nonostante prelevi regolarmente il materiale dall'isola ecologica.

LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE

Il Comune di San Gennaro Vesuviano è proprietario di due impianti sportivi: lo Stadio comunale «Scipione Pignatelli» ed il Palazzetto dello Sport, entrambi oggetto di diversi interventi regolamentari volti a disciplinarne le modalità di utilizzazione.

Con deliberazione del (*Omissis*) il consiglio comunale ha introdotto la gestione indiretta delle strutture, da affidare in concessione, preferibilmente a società sportive, all'esito di procedura ad evidenza pubblica, regolata in modo da favorire, nell'aggiudicazione, la società sportiva dilettantistica con sede nel territorio comunale.

Soltanto con deliberazione del (*Omissis*) - successivamente al controllo sul campo sportivo svolto dai carabinieri della Stazione di San Gennaro Vesuviano nel gennaio (*Omissis*) ed alla conseguente annotazione di polizia giudiziaria - la (*Omissis*) ha determinato le tariffe per l'uso degli impianti sportivi da parte dei privati utilizzatori che, fino al quel momento, non avevano mai versato nulla al comune.

Di contro, sulle casse comunali sono sempre gravate tutte le spese relative ai consumi degli impianti.

Nel periodo (*Omissis*) risultano pagate fatture alla (*Omissis*) per il consumo di acqua per € 764,00, alla Società Enel per il consumo di energia elettrica per € 20.577,44 ed alla Società Edison Gas per il consumo di gas per € 5.591,00.

Preoccupanti e significative di un serio grado di condizionamento delle compagini politiche e amministrative del comune da parte della criminalità organizzata sono, però le vicende che hanno effettivamente caratterizzato l'uso del campo sportivo comunale.

Dalla data di emanazione del regolamento per l'uso, l'impianto di San Gennaro Vesuviano è stato affidato alla società di calcio (*Omissis*)" che lo ha gestito, di fatto, in tutti questi anni, senza che fosse stipulato nessun atto formale di concessione e senza mai versare un corrispettivo al comune.

Nel corso delle audizioni nessuno dei responsabili dei servizi comunali ha fornito chiarimenti sul punto. La responsabile del servizio (*Omissis*), a fronte dell'osservazione riguardante il regolare pagamento, da parte del comune, delle cospicue bollette, ha eccepito che il suo servizio si occupa solo della (*Omissis*) e che ogni verifica sulla congruità della spesa è demandata agli uffici (*Omissis*).

Il responsabile del servizio (*Omissis*) ha riferito di non essersi mai occupato dell'impianto, ha poi esibito alla Polizia di Stato un documento, privo di protocollo, recante la data del (*Omissis*) con cui autorizza, nelle more della definizione degli atti per l'affidamento in gestione dell'impianto sportivo di proprietà dell'ente, il presidente dell'(*Omissis*), ad utilizzarlo per lo svolgimento di tornei e manifestazioni sportive, consegnando allo stesso le chiavi e nominandolo responsabile della gestione e della manutenzione.

Dalle dichiarazioni, sul punto, del responsabile (*Omissis*), emerge con chiarezza che è stata omessa ogni attività di vigilanza sull'uso della struttura, tollerando anche che all'interno della stessa fosse gestito, da personaggi legati alla criminalità locale un punto di somministrazione di alimenti e bevande privo del benché minimo titolo autorizzativo. Gli accertamenti svolti dai carabinieri e dalla Polizia di Stato hanno consentito di appurare che le mansioni di custode e addetta alle pulizie dell'impianto sono sempre state svolte dalla signora (*Omissis*), disoccupata e con tre figli a carico, formalmente iscritta tra i soci della compagine sportiva.

Questo stato di cose si è protratto fino al mese di ottobre (*Omissis*), quando, la custodia e la gestione dell'impianto sono state affidate (*Omissis*), trovatosi in difficoltà economiche in seguito all'arresto del suo datore di lavoro. Le descritte circostanze sono state confermate da (*Omissis*), direttore sportivo della squadra, il quale ha riferito alla Po-

lizia di Stato che la signora, pur dispiaciuta, ha accettato di lasciare la gestione del campo sportivo e che dopo qualche giorno (*Omissis*), ha proposto l'affidamento dell'incarico (*Omissis*) in quanto disoccupato. Da quel momento la gestione campo sportivo è stata affidata a (*Omissis*) che si avvaleva del (*Omissis*) (*Omissis*) nel frattempo inglobato come dirigente della società.

Il nuovo custode e gestore della struttura sportiva dal (*Omissis*) è stato, quindi, (*Omissis*), con precedenti per falso, furto, ricettazione ed altro, e, fino alla fine di marzo del (*Omissis*), autista di (*Omissis*), reggente del clan, tratto in arresto in quel periodo. Il (*Omissis*), infatti, è stato regolarmente fermato e controllato insieme a (*Omissis*) nel corso degli anni (*Omissis*).

Il, (*Omissis*) dirigente e *factotum* della squadra (*Omissis*)", ha aiutato (*Omissis*) a trovare occupazione presso la struttura sportiva di proprietà comunale in seguito all'arresto di (*Omissis*).

Gli stessi sono anche fratelli di (*Omissis*), unanimemente considerato prestanome del clan (*Omissis*) e personaggio di spicco della cosca. Nei suoi confronti, infatti, nell'ottobre (*Omissis*), la D.I.A. di (*Omissis*) ha eseguito il sequestro dei beni disposto nel settembre (*Omissis*) dal Tribunale di (*Omissis*) - Sezione misure di prevenzione, per un valore di circa € 1.500.000,00. I beni sequestrati comprendono la totalità delle quote, il patrimonio aziendale e strumentale, le pertinenze, le sedi e i locali della (*Omissis*) costituita nel novembre (*Omissis*) dallo stesso (*Omissis*) quale società di produzione di calcestruzzi subentrata alla vecchia (*Omissis*).

Il dirigente della "(*Omissis*), che insieme a (*Omissis*) ha prospettato alla vecchia custode la necessità del cambio di conduzione del campo sportivo, risulta essere stato alle dipendenze della ditta "(*Omissis*) fino all'anno (*Omissis*) e poi, in qualità di libero professionista, ha continuato ad avere costanti rapporti di lavoro con la medesima ditta, della quale è socio il (*Omissis*)

Nella compagine della società «(*Omissis*)» che ha usufruito del campo sportivo figurano, oltre ai fratelli (*Omissis*) già menzionati, tra gli altri:

(*Omissis*), destinatario, nel gennaio (*Omissis*) di avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso dalla Procura della Repubblica di (*Omissis*) per il reato di ricettazione. È coniugato con (*Omissis*) sorella di (*Omissis*)........;

, (*Omissis*) presidente del (*Omissis*), è fratello di (*Omissis*), assessore nella seconda giunta (*Omissis*) con delega al (*Omissis*), figlio di (*Omissis*), (*Omissis*) dell'amministrazione comunale (*Omissis*). Lo stesso annovera precedenti per uso e spaccio di stupefacenti ed è stato arrestato nell'agosto del (*Omissis*) dai carabinieri di (*Omissis*) insieme a (*Omissis*), vicino al clan (*Omissis*) e gestore di un vivaio a (*Omissis*) appartenente, in realtà, a (*Omissis*). È stato anche segnalato per frequentazioni con altri pregiudicati;

(*Omissis*), (*Omissis*), (*Omissis*) dell'amministrazione sciolta per infiltrazioni nel (*Omissis*).

Nella compagine della società "(*Omissis*) che, altresì, ha usufruito del campo sportivo, figurano tra gli altri:

(*Omissis*), già presidente, Consigliere di maggioranza nell'amministrazione (*Omissis*) sciolta per infiltrazioni, (*Omissis*) , con precedenti penali per detenzione illegale di arma e munizioni. Imputato nel processo avviato dalla D.D.A. di (*Omissis*), è stato controllato varie volte in compagnia di pregiudicati;

(*Omissis*), consigliere e vice presidente, titolare della ditta «(*Omissis*)», è nipote di (*Omissis*) pregiudicato, affiliato al clan (*Omissis*), coniugato con (*Omissis*), sorella del capo clan (*Omissis*) è anche cugino dell'omonimo (*Omissis*), affiliato al medesimo clan;

(*Omissis*), consigliere, è figlio di (*Omissis*), sindaco dell'amministrazione sciolta per infiltrazioni nel (*Omissis*).

Per iniziativa del commissario straordinario nello scorso mese di settembre (*Omissis*) è stato pubblicato un avviso pubblico per l'affidamento in gestione dell'impianto che risulta oggi chiuso allo svolgimento di ogni attività sportiva per problemi di agibilità riscontrati dalla Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

IL CIMITERO

Il cimitero di San Gennaro Vesuviano è gestito, unitamente ai servizi di polizia mortuaria, (*Omissis*). S.r.l., la medesima ditta che ha realizzato l'opera con la formula del *project financing*.

Il rapporto con il comune è disciplinato da un contratto stipulato nel (*Omissis*), con il quale, alla citata ATI, sono state affidate la progettazione definitiva, quella esecutiva, la costruzione del nuovo cimitero comunale nonché la sua gestione funzionale ed economica per una durata massima di dieci anni.

Il procedimento amministrativo di affidamento era stato oggetto di particolare attenzione anche da parte della Commissione d'accesso operante nel 2006, in quanto la fornitura di calcestruzzo per il cantiere era stata effettuata esclusivamente dalla ditta individuale "(*Omissis*) già coniugata con (*Omissis*), deceduto nel (*Omissis*), personaggio di rilevo nel clan (*Omissis*), nonché socia della "(*Omissis*) unitamente a (*Omissis*), come già riferito, anch'egli noto fiancheggiatore dell'organizzazione camorristica.

Il cimitero, benché aperto al pubblico dal dicembre 2010, per effetto di ordinanza del sindaco (*Omissis*), non è mai stato collaudato per inadempienze della ditta esecutrice ed il rapporto con il comune risulta formalmente scaduto il 20 settembre 2017.

L'URBANISTICA

Lo strumento urbanistico vigente è il Piano regolatore generale approvato con decreto del Presidente dell'amministrazione provinciale di Napoli nell'agosto 2008.

Nel periodo (*Omissis*), a seguito della nomina, nell' (*Omissis*), del responsabile (*Omissis*), risultano rilasciati 225 titoli abilitativi edilizi in sanatoria di cui 37 nell'anno (*Omissis*), 76 nell'anno (*Omissis*), 67 nell'anno (*Omissis*) e 45 nell'anno (*Omissis*), oggetto di segnalazioni anonime alla Compagnia carabinieri di (*Omissis*).

Il rilascio dei permessi a costruire in sanatoria non ha seguito l'ordine di protocollo delle richieste degli utenti, né è stato assicurato l'ordine cronologico nella istruttoria delle pratiche. Lo stesso responsabile del servizio, in sede di audizione, ha affermato che le istanze sono state trattate esclusivamente sulla base di sollecitazioni varie dei richiedenti.

Gli interessati - tra i quali risultano soggetti censiti nella Banca dati delle Forze di Polizia per reati vari, anche gravi come, ad esempio, (*Omissis*) che annovera precedenti penali per estorsione e tentato omicidio - non vantano posizioni di interesse ai fini della priorità di istruttoria.

Peraltro, il numero delle pratiche evase nel periodo è chiaro sintomo del dilagare del fenomeno dell'abusivismo, favorito dalla pressoché totale assenza di controllo del territorio.

A tal proposito, è emerso che nel periodo (*Omissis*) risultano elevati solo 160 verbali di contestazione di cui 145 in materia di codice della strada e soltanto 11 in materie sensibili quali il commercio e l'edilizia. Il dato è viepiù significativo se si considera che in sede di audizione, il (*Omissis*) ha affermato di non conoscere l'esatto numero delle richieste di sanatoria giacenti, presuntivamente quantificabile in 500. Appare, pertanto, del tutto assente qualunque forma di controllo del territorio e di tutela della legalità.

Nell'(*Omissis*), per impulso del commissario straordinario, è stato pubblicato un avviso di fissazione dei termini per la definizione dell'«ingente numero» di istanze di condono edilizio ai sensi delle leggi 47/1985, 724/1994 e 326/2003, giacenti presso l'Ufficio tecnico comunale.

Gli accertamenti effettuati hanno fatto emergere, anche, la scarsità di interventi repressivi e sanzionatori in materia edilizia.

Dall'anno (*Omissis*) risultano emesse solo 37 ingiunzioni, di cui 14 a demolire, 5 di sospensione dei lavori, 1 di messa in sicurezza, 1 di acquisizione e 15 per motivi non meglio specificati nelle note del registro di protocollo.

Ben tre di questi provvedimenti per l'anno (*Omissis*) si riferiscono ad un abuso particolarmente significativo ed oggetto di un esposto apocrifo, pervenuto a mezzo posta alla Stazione dei carabinieri (*Omissis*).

I soggetti coinvolti sono (*Omissis*) ed il figlio (*Omissis*) nei cui confronti sono state emesse, nell'anno (*Omissis*), tre ingiunzioni di demolizione e ripristino dei luoghi: nel marzo, nel settembre e nell'ottobre (*Omissis*) in relazione alla realizzazione di un campo di bocce, di un cancello e dell'apertura di un passo carrabile in assenza di qualsiasi titolo autorizzatorio.

Sebbene il terreno sia ubicato in zona centrale ed in adiacenza di una Chiesa, il (*Omissis*) del comune, soltanto a seguito di impulso del locale Comando carabinieri, ha perseguito gli abusi con ordinanze di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, solo minimamente ottemperate dai proprietari ed ancora oggi non risultano posti in essere gli atti di acquisizione al patrimonio comunale delle porzioni immobiliari abusive.

Il terreno in questione è stato destinato dai titolari a parcheggio di molti automezzi di notevoli dimensioni della (*Omissis*).l., appartenente ai (*Omissis*) e tale utilizzo del suolo, evidente e protratto nel tempo, non ha suscitato alcun interesse da parte degli uffici comunali competenti. Non solo non è concluso l'*iter* amministrativo delle ordinanze ingiunzioni, ma è tollerata, con colpevole inerzia, la destinazione di un'area agricola a rimessa di automezzi pesanti.

(*Omissis*) nell'aprile del (*Omissis*) è stato destinatario di avviso di conclusione delle indagini preliminari della Procura della Repubblica presso il Tribunale (*Omissis*), per il delitto di cui all'art. 372 del codice penale con l'aggravante dell'art. 7 della legge n. 203/91, perché deponendo quale testimone innanzi al Tribunale di (*Omissis*), negava di essere stato oggetto di attività intimidatoria riconducibile ad imputati. Nel dicembre (*Omissis*), con informativa dei carabinieri (*Omissis*), è stato denunciato alla procura della Repubblica di (*Omissis*), a seguito di querela sporta da (*Omissis*), per il reato di cui agli articoli 581 (percosse), 582 (lesioni) e 612 (minacce) del codice penale. Nel (*Omissis*), è stato denunciato alla Procura della Repubblica di (*Omissis*) il reato di minaccia. Nell' (*Omissis*) è stato denunciato alla Procura della Repubblica di (*Omissis*) per il reato di cui all'art. 44, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 (abusivismo edilizio).

Anche la costituzione ed il funzionamento della Commissione sismica comunale che ha operato dal dicembre (*Omissis*) al marzo (*Omissis*) sono risultati del tutto omogenei all'inadeguato contesto organizzativo e procedurale sin qui descritto. L'organismo collegiale è stato composto dai seguenti tecnici: (*Omissis*), presidente, che annovera a proprio carico l'iscrizione nel registro degli indagati per associazione a delinquere, truffa, abuso d'ufficio e lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio di cui (*Omissis*) Procura della Repubblica di (*Omissis*); (*Omissis*) componente (*Omissis*), (*Omissis*), (*Omissis*) componente j (*Omissis*), (*Omissis*) componente (*Omissis*).

La commissione è sempre stata molto attiva consentendo il rilascio di 66 autorizzazioni sismiche nel (*Omissis*), 68 nel (*Omissis*) e 12 nel (*Omissis*). Dall'esame dei provvedimenti, in particolare dalla «denuncia di lavori per autorizzazione sismica» (modello *D)* presentata dai committenti dei lavori, si evince il frequente ricorso ad alcuni tecnici. Tra questi, (*Omissis*), figlio di (*Omissis*) e (*Omissis*), figlio di (*Omissis*) II presidente della commissione (*Omissis*) ed i componenti (*Omissis*) sono risultati anche progettisti e collaudatori, per le stesse pratiche esaminate in commissione, in palese dispregio dei principi di trasparenza, imparzialità e correttezza dell'azione amministrativa.

IL PALAZZO CALIENDO

A seguito di sopralluogo effettuato nel (*Omissis*) da personale del locale Comando Stazione carabinieri, unitamente a tecnici comunali, presso il palazzo, è emerso che erano in corso di realizzazione diverse opere, in particolare, corpi di fabbrica e tettoie adiacenti la piscina ed il giardino, in totale assenza di titolo abilitativo. I carabinieri, coadiuvati da personale della polizia locale, hanno effettuato il sequestro delle opere abusive, denunciando alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di (*Omissis*) il proprietario, (*Omissis*), per le violazioni di cui all'art. 44, comma 1, lett. b, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001. Allo stesso vengono, quindi, notificate ordinanza comunale di demolizione dei manufatti abusivi ed ordinanza di convalida del sequestro preventivo ed il decreto del Tribunale di (*Omissis*) - Ufficio GIP .

(*Omissis*), a soli tre giorni dall'istanza, in tempi eccezionalmente ristretti, il responsabile (*Omissis*) ha rilasciato il provvedimento di concessione in sanatoria. Al titolo abilitativo ha fatto seguito il dissequestro da parte dell'Autorità giudiziaria e il completamento delle opere condonate.

All'interno della struttura si svolgono in assenza di qualsivoglia autorizzazione comunale, cerimonie, servizi fotografici ed eventi vari di lusso che hanno grande risalto con fotografie e recensioni anche sui social media. Ciò nonostante il (*Omissis*) a negato di essere a conoscenza dell'esistenza dell'attività e ha confermato di non aver mai fatto una verifica sulla struttura.

(*Omissis*), nel novembre (*Omissis*) è stato denunciato all'A.G. da personale Polstrada di (*Omissis*), per ricettazione; nel (*Omissis*) è stato denunciato all'A.G. da personale del Comando Stazione carabinieri di (*Omissis*) ai sensi dell'art. 110 del codice penale e art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, perché in qualità di amministratore della società "(*Omissis*)", realizzava opere edili in difformità, il cui sequestro è stato convalidato dal GIP di (*Omissis*). Lo stesso è figlio di (*Omissis*) e (*Omissis*), sorella di (*Omissis*) vicino al clan camorristico (*Omissis*) socio in affari di (*Omissis*) che aveva fornito, per conto dei (*Omissis*) il calcestruzzo utilizzato per il cantiere del cimitero.

Anche la vicenda del Palazzo Caliendo appare fortemente emblematica della forza di penetrazione degli ambienti delinquenziali negli uffici comunali, inducendo i funzionari a condotte strumentali.

Il Palazzo Caliendo, appartenente al nipote di un noto fiancheggiatore e socio in affari dei (*Omissis*) è stato oggetto di un provvedimento di concessione in sanatoria rilasciato, in tempi eccezionalmente ristretti, nell'approssimarsi della stagione degli eventi estivi. Nelle struttura, centralissima (situata di fronte alla Casa comunale) e di gran pregio architettonico si consente lo svolgimento di cerimonie e festeggiamenti di lusso, ancora una volta in assenza di titoli autorizzativi e controlli.

Il (*Omissis*), come già accennato, dopo aver emesso ordinanza di demolizione delle open abusive, le ha condonate con un permesso a costruire in sanatoria rilasciato in soli tre giorni con una rapidità di esame non comune per un ufficio che lamenta gravissime carenze di personale, tali da determinare la quasi totale paralisi dell'attività. Il (*Omissis*) non ha mai effettuato un controllo sulle manifestazioni che si svolgono nella struttura, pur essendo noto che la stessa ospiti cerimonie ed eventi sicuramente non privati.

Peraltro, presso lo (*Omissis*) nel periodo (*Omissis*) sono pervenute 689 istanze, delle qual ben 109 domande, corrispondenti a nominativi di persone note come appartenenti o collegabili, anche come nucleo familiare, alla criminalità organizzata quali (*Omissis*), nipote di (*Omissis*); (*Omissis*), figlio di (*Omissis*) o, affiliato clan (*Omissis*); (*Omissis*), convivente nello stato di famiglia di (*Omissis*), affiliato clan (*Omissis*); (*Omissis*), nipote di (*Omissis*), collegato alla criminalità organizzata.

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

I bandi delle procedure di distribuzione dei pacchi alimentari negli anni (*Omissis*) e (*Omissis*) prevedono esclusivamente la necessità della sussistenza in capo al richiedente di requisiti reddituali accertabili mediante l'esibizione di certificazione ISEE, senza prescrivere alcuna verifica delle situazioni socio ambientali.

A causa di ciò hanno, tra gli altri, beneficiato dell'elargizione:

(*Omissis*), beneficiaria del pacco alimentare per gli anni (*Omissis*), madre convivente di (*Omissis*) affiliato al clan (*Omissis*);

(*Omissis*), beneficiaria del pacco alimentare per l'anno (*Omissis*), coniuge di (*Omissis*), affiliato al clan (*Omissis*) e cugino del (*Omissis*);

(*Omissis*), beneficiaria del pacco alimentare per l'anno (*Omissis*), madre convivente di (*Omissis*) affiliato al clan (*Omissis*) o, già autista di (*Omissis*), gestore e custode di fatto del campo sportive comunale.

LA FIERA VESUVIANA

La Fiera Vesuviana, uno degli eventi più noti del comprensorio del comune, si tiene ininterrottamente, dal 1613, quando venne fondata dal Marchese Scipione Pignatelli, signore di Palma e Lauro, trasformando in Fiera la festa in onore di San Gennaro che, da lungo tempo, si celebrava nella zona con grande partecipazione popolare. Per l'organizzazione di tale evento considerato un'istituzione storica oltre che patrimonio culturale delle popolazioni vesuviane, ventitré comuni dell'area hanno sottoscritto un protocollo di tutela e valorizzazione.

La sede attuale della Fiera è costituita dall'Azienda agraria dell'Istituto statale «Caravaggio», che offre, di fatto, i suoi spazi e le sue attrezzature, sebbene al riguardo, sia stata rinvenuta soltanto una convenzione stipulata nel 2014, con efficacia limitata a quell'anno, dal sindaco (*Omissis*) senza alcun riferimento a delibere comunali.

Le attività fieristiche sono gestite da un Comitato fiera, con sede presso il Municipio, disciplinato da uno statuto approvato con delibera di assemblea generale del 30 settembre 2007. Diversi sono stati, però, negli anni, gli interventi del consiglio comunale a disciplina dell'evento e del suo comitato.

Con deliberazione del giugno 1999 il consiglio comunale sciolto per infiltrazioni nel 2001 ha revocato la precedente disciplina del comitato, prevedendo una composizione mista con la partecipazione delle associazioni e degli enti culturali e di impegno civico maggiormente attivi sul territorio oltre che di componenti di diretta emanazione politica, tra cui il presidente. Detta deliberazione ha stabilito un budget annuale minimo di 30 milioni di lire da attribuire anticipatamente al Comitato.

Con deliberazione del maggio 2002 la Commissione straordinaria ha deciso che il Comitato dovesse essere formato esclusivamente dalla componente sociale e associativa, escludendo i politici ed i loro designati. L'Organo straordinario, inoltre, ha abolito l'elargizione economica anticipata, introducendo un sistema di contribuzione annuale a consuntivo, compatibile con le finanze comunali e previa verifica dei requisiti morali delle ditte utilizzate.

Con delibera del maggio 2005 il consiglio comunale, eletto nel 2004 e successivamente sciolto per infiltrazioni nel 2006, ha riportato la componente politica nel Comitato Fiera, attribuendo al consiglio il potere di scelta del presidente ed affiancandolo da due rappresentanti della maggioranza, da due della minoranza e da due assessori, relegando i soggetti operanti sul territorio a meri collaboratori del presidente.

La delibera citata è stata nuovamente revocata dalla Commissione straordinaria insediatasi nel 2006, la quale, con proprio atto del maggio 2007, ha escluso di nuovo i politici dal Comitato Fiera e subordinato la concessione di eventuali contributi comunali, a consuntivo, alla verifica dei requisiti morali dei soggetti destinatari delle somme.

Il comune ha assegnato consistenti contributi per lo svolgimento dell'evento per il tramite del Comitato Fiera, sulla base di un mero rendiconto, senza alcuna verifica da parte degli uffici comunali sui soggetti beneficiari e sulle prestazioni rese.

La materia generale delle erogazioni di contributi economici, originariamente disciplinata dal regolamento comunale del 2011, che prevedeva l'attribuzione del 50% entro 10 giorni dall'inizio dell'evento e del restante 50%, a saldo, entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto, con successiva deliberazione del giugno 2016 è stata diversamente disciplinata stabilendo che «Unicamente per lo svolgimento della Fiera Vesuviana il contributo annuo concesso al comitato viene erogato nella misura del 90% entro e non oltre il decimo giorno antecedente l'inizio della manifestazione ed il saldo entro venti giorni dalla presentazione del rendiconto».

In tal modo, il Comune finanzia anticipatamente e per intero le attività del Comitato Fiera, senza alcun controllo sul concreto uso dei fondi e sui criteri di scelta dei destinatari finali. Nel corso della seduta del Consiglio in cui è stata licenziata la descritta modifica regolamentare, risulta presentato anche un emendamento, non approvato, finalizzato all'introduzione di un sistema generale di versamento delle somme erogate dal comune su bonifici bancari dedicati, oltre che di un meccanismo di verifica sulla destinazione e sull'utilizzo dei fondi pubblici da parte dei privati.

L'attuale commissario straordinario dell'Ente ha disciplinato *ex novo* l'intero settore non prevedendo alcuna norma specifica di favore per il Comitato della Fiera Vesuviana, né forme di finanziamento anticipato delle iniziative.

Nell'anno (*Omissis*) il presidente *pro tempore* del Comitato Fiera era (*Omissis*), già (*Omissis*) nell'amministrazione sciolta nel (*Omissis*), con precedenti e controlli con pregiudicati, il vice presidente era (*Omissis*) ed il (*Omissis*)

Nelle edizioni (*Omissis*) il presidente risulta essere (*Omissis*), il vice presidente (*Omissis*), ed il segretario (*Omissis*).

Il (*Omissis*) è stato proposto per l'adozione della misura di prevenzione personale e patrimoniale, ai sensi della legge antimafia, in quanto ritenuto collegato al clan camorristico facente capo a (*Omissis*), la proposta è stata rigettata dal Tribunale (*Omissis*) - Sezione Misure di prevenzione. La Questura di (*Omissis*) ha proposto, nel 1989, l'applicazione di misura di prevenzione personale e patrimoniale in quanto ritenuto collegato al clan camorristico facente capo all'allora latitante (*Omissis*). Nel 1992, è stato denunciato all'A.G. dal Nucleo operativo del gruppo carabinieri (*Omissis*): « ...aver partecipato ad una vasta associazione di tipo mafioso armata (art. 416-*bis*, quarto comma c.p.) che, avvalendosi della forza intimidatrice e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, ha acquisito la gestione diretta delle attività economico-imprenditoriali, specie nel settore della produzione e del commercio del calcestruzzo, ed il controllo delle attribuzioni di appalti e servizi pubblici. Con l'aggravante, prevista dal secondo comma dell'art. 416-*bis* c.p., per (*Omissis*) per (*Omissis*) e per (*Omissis*) per essere i promotori, gli organizzatori ed i dirigenti dell'associazione mafiosa...». Con la stessa informativa, (*Omissis*) è stato proposto per l'applicazione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nonché sequestro di beni.

Le vicende storiche, le modalità di gestione e le persone, a vario titolo coinvolte nell'effettuazione dell'importante evento fieristico, lasciano presumere una forma di interferenza e di condizionamento sull'operato degli amministratori e dei funzionari comunali da parte della criminalità.

L'attuale presidente, vicepresidente nelle due passate edizioni, artefice di tutte le iniziative, benché mai raggiunto da condanne, presenta precedenti specifici di collegamento alla criminalità organizzata.

Le passate amministrazioni, sciolte per infiltrazioni, si sono pesantemente ingerite nella gestione dell'evento fieristico, mediante interventi diretti nella formazione del Comitato Fiera e nell'attuazione di forme di elargizione di fondi pubblici, senza alcun dispositivo di tutela della trasparenza, della legalità e della correttezza dell'azione amministrativa. Interventi mai ostacolati formalmente dai funzionari e sempre revocati dalle Commissioni straordinarie.

L'amministrazione (*Omissis*) come descritto, ha addirittura adottato una modifica *ad hoc* del regolamento generale del comune sui contributi, a tutto vantaggio del Comitato Fiera e senza l'adozione di tutele per l'ente locale, omettendo, in tutti e tre gli anni considerati, qualsivoglia forma di controllo sulla moralità degli organi di gestione dell'evento e sui soggetti partecipanti, beneficiari delle elargizioni comunali.

Le diverse situazioni attenzionate dalla Commissione delineano un'amministrazione comunale in un armonico equilibrio delle sue componenti politiche e burocratiche, strutturata per assecondare gli interessi della criminalità organizzata con la quale condivide relazioni parentali e di affari. Alla carente e inerte azione di impulso e di intervento degli amministratori per il pubblico interesse ed alla superficialità e lentezza nell'esercizio dei doveri di ufficio dell'apparato burocratico, fa da contraltare un sospetto attivismo ed un'unione d'intenti per il raggiungimento di obiettivi personali, familiari e criminali.

Questi sono i tratti distintivi con i quali l'Amministrazione si è presentata nel tempo e si identifica oggi, in un territorio in cui i sodalizi criminali, tra i più potenti e strutturati della Campania, pervadono i diversi tessuti della società civile infiltrandosi nella cosa pubblica quasi a contenderne l'autorità.

La caratura e la pericolosità dei clan egemoni sul territorio sangennarese, responsabili già in passato di essersi infiltrati nell'ente locale, ed in parallelo, la complementare disponibilità dello stesso ente a lasciarsi fuorviare dalle finalità istituzionali con concludenti atteggiamenti collusivi, ravvisa in modo inequivocabile le medesime condizioni di chiaro ed univoco condizionamento dell'amministrazione.

L'inclinazione degli amministratori a favore delle organizzazioni criminali si è potuta interrompere solo con le gestioni commissariali, siano esse conseguenti o meno allo scioglimento per mafia, che hanno attivato iniziative e processi all'insegna del rispetto della legge e del soddisfacimento degli interessi della comunità sangennarese.

Il complesso delle situazioni su evidenziate, con tutti gli elementi acquisiti dalla relazione ispettiva, corroborati dagli accertamenti delle Forze di Polizia, è stato oggetto di attenta analisi in sede di Comitato provinciale per l'Ordine e la sicurezza pubblica riunitosi il (*Omissis*) allargato, nella circostanza, alla partecipazione del (*Omissis*) e del (*Omissis*) ed al quale sono intervenuti anche i componenti della (*Omissis*).

Il Comitato, sulla base delle risultanze emerse dagli approfondimenti ispettivi evidenziati, negli aspetti più salienti, dal (*Omissis*), ha unanimemente ritenuto sussistere il condizionamento degli organi elettivi dell'ente locale da parte della criminalità organizzata, sussistendo un quadro complessivo di elementi, attuali, concreti e univoci in tale direzione.

Pertanto, si sottopone quanto su esposto alle valutazioni della on. le S.V. e si propone l'adozione del provvedimento di scioglimento degli organi elettivi ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo n. 267/00.

Il prefetto: PAGANO

18A01449

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 gennaio 2018.

Rideterminazione della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 2016, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 10 della legge n. 133 del 13 maggio 1999, recante «Disposizioni in materia di federalismo fiscale»;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, che stabilisce la compensazione dei trasferimenti soppressi con compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto, con l'aumento della compartecipazione all'accisa sulle benzine e con l'aumento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF;

Visto l'art. 5, commi 1 e 2, del predetto decreto legislativo e successive modificazioni ed integrazioni che prevede la rideterminazione delle aliquote relative alla compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF;

Visto l'art. 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che, nel disporre la soppressione del fondo di cui all'art. 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede che l'ammontare di detto fondo sia considerato nella determinazione della aliquota di compartecipazione;

Tenuto conto dell'ammontare dei trasferimenti soppressi ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 e dell'art. 1, comma 59 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Tabella 1);

Considerato che l'art. 28, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 ha incrementato, a decorrere dall'anno di imposta 2011, dello 0,33 per cento l'addizionale regionale all'IRPEF;

Visto l'art. 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 che al comma 2, lettera *a)*, prevede l'abrogazione del comma 12 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente la quota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo per autotrazione attribuita alle Regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 24, comma 2-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che, nel rinviare all'anno 2019 i meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali come disciplinati dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, ha confermato fino all'anno 2018 i criteri di determinazione dell'aliquota di compartecipazione all'IVA come disciplinati dal decreto legislativo. n. 56 del 2000;

Vista la delibera CIPE n. 34 del 3 marzo 2017 che ha ripartito il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale per l'anno 2016 (Tabella 2);

Vista l'intesa raggiunta in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 9 novembre 2017;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. L'aliquota della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è rideterminata nella misura del 64,61 per cento per l'anno 2016.

2. L'aliquota di cui al comma 1 va commisurata al gettito IVA complessivo, di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo citato, desunto dal Rendiconto generale dello Stato, capitolo 1203, articoli 01 e 02, in conto competenza per l'anno 2014.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo in base alle vigenti norme e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2018

Il Presidente del Consiglio dei ministri
GENTILONI SILVERI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2018

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 263

ALLEGATO

TABELLA 1

TRASFERIMENTI SOPPRESSI 2016									
	PARTE CORRENTE						PARTE CAPITALE		TOTALE
REGIONI A STATUTO ORDINARIO	CAP 3790 (ex 5951) TESORO Indennizzo di usura	CAP 3862 TESORO Riduzione sovrattassa diesel	CAP 3742 (ex 5934) ARIET	CAP 2700 (ex 5941) Ex - FSN di parte corrente	Art.1, comma 59, legge 311/2004 (asili nido)	TOTALE (A)	CAP 9100 (ex 7400) Ex - FSN di parte capitale	TOTALE (B)	GENERALE (A) + (B)
PIEMONTE	1.332.459	3.377.112	24.157.271	5.405.672.224	10.771.741	**5.445.310.807**	6.197.483	**6.197.483**	**5.451.508.290**
LOMBARDIA	1.010.190	7.498.438	48.854.757	10.885.892.175	21.224.568	**10.964.480.127**	13.427.879	**13.427.879**	**10.977.908.007**
VENETO	916.711	5.335.516	13.670.614	5.864.293.252	10.915.264	**5.895.131.357**	6.713.940	**6.713.940**	**5.901.845.297**
LIGURIA	383.727	996.762	6.077.665	2.027.942.913	4.528.791	**2.039.929.858**	2.582.284	**2.582.284**	**2.042.512.143**
EMILIA ROMAGNA	1.124.843	4.303.119	22.128.629	5.433.201.624	10.580.700	**5.471.338.915**	6.197.483	**6.197.483**	**5.477.536.398**
TOSCANA	926.007	2.634.963	17.457.793	4.751.068.915	9.831.893	**4.781.919.571**	5.164.569	**5.164.569**	**4.787.084.140**
UMBRIA	268.041	1.215.223	168.881	1.241.146.175	2.462.566	**1.245.260.886**	1.032.914	**1.032.914**	**1.246.293.800**
MARCHE	657.450	1.786.424	1.854.597	1.999.947.005	4.013.127	**2.008.258.603**	2.065.828	**2.065.828**	**2.010.324.430**
LAZIO	777.784	4.933.196	20.113.414	6.047.825.170	12.900.636	**6.086.550.200**	7.746.853	**7.746.853**	**6.094.297.054**
ABRUZZO	627.495	1.452.277	2.876.665	1.799.486.542	3.676.756	**1.808.119.734**	2.065.828	**2.065.828**	**1.810.185.562**
MOLISE	116.719	502.513	-	529.442.338	1.196.497	**531.258.067**	516.457	**516.457**	**531.774.524**
CAMPANIA	708.062	5.370.119	-	8.159.106.585	14.974.371	**8.180.159.137**	11.878.509	**11.878.509**	**8.192.037.646**
PUGLIA	588.761	4.861.925	2.582	5.827.921.300	10.465.368	**5.843.839.937**	6.197.483	**6.197.483**	**5.850.037.419**
BASILICATA	242.218	921.359	593.925	887.669.683	1.845.657	**891.272.843**	1.549.371	**1.549.371**	**892.822.214**
CALABRIA	687.921	1.808.632	5.243.587	2.931.838.235	6.168.469	**2.945.746.843**	4.131.655	**4.131.655**	**2.949.878.499**
TOTALE RSO	10.368.389	46.997.578	163.200.380	63.792.454.136	125.556.404	64.138.576.887	77.468.535	77.468.535	64.216.045.422

TABELLA 2

CRITERI DI RIPARTO DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE DI PARTE CORRENTE 2016

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	fabbisogno sanità coperto (*)	IRAP totale	Oneri gestione	Ex fondo perequativo	IRAP sanità	Add. IRPEF 1,23%	Entrate proprie (stima)	FSN corrente
	(a)	(1)	(2)	(3)	(b)=(1-2-3)	(c)	(d)	(e)=(a)-(b)-(c)-(d)
PIEMONTE	8.013.608.744	1.775.394.954	0	108.972.406	1.666.422.548	774.418.000	167.095.971	**5.405.672.224**
LOMBARDIA	18.322.186.334	5.203.436.569	0	13.944.336	5.189.492.233	1.902.113.000	344.688.926	**10.885.892.175**
VENETO	8.858.538.744	2.002.173.239	0	22.207.647	1.979.965.592	826.301.000	187.978.900	**5.864.293.252**
LIGURIA	2.917.686.423	650.102.957	0	110.005.320	540.097.638	286.916.000	62.729.872	**2.027.942.913**
EMILIA ROMAGNA	8.362.271.692	1.980.968.817	0	46.997.578	1.933.971.239	823.143.000	171.955.829	**5.433.201.624**
TOSCANA	6.967.654.218	1.522.880.259	0	71.271.052	1.451.609.207	626.607.000	138.369.096	**4.751.068.915**
UMBRIA	1.636.619.528	290.755.693	0	63.007.742	227.747.951	133.694.000	34.031.402	**1.241.146.175**
MARCHE	2.774.348.073	540.497.236	0	55.777.345	484.719.891	232.214.000	57.467.177	**1.999.947.005**
LAZIO	10.214.862.039	3.331.101.745	0	286.117.122	3.044.984.623	959.859.000	162.193.247	**6.047.825.170**
ABRUZZO	2.316.807.993	418.628.359	0	114.136.975	304.491.384	171.293.000	41.537.068	**1.799.486.542**
MOLISE	593.663.497	92.664.501	0	76.952.078	15.712.423	35.556.000	12.952.736	**529.442.338**
CAMPANIA	9.812.366.203	1.498.081.066	0	559.839.279	938.241.787	551.802.000	163.215.831	**8.159.106.585**
PUGLIA	7.011.812.916	1.028.073.193	0	383.727.476	644.345.717	426.195.000	113.350.898	**5.827.921.300**
BASILICATA	995.467.282	178.937.745	0	149.772.501	29.165.245	61.706.000	16.926.354	**887.669.683**
CALABRIA	3.217.573.412	503.792.944	0	446.218.761	57.574.183	180.742.000	47.418.994	**2.931.838.235**
TOTALE RSO	**92.015.467.100**	**21.017.489.278**	**0**	**2.508.947.616**	**18.508.541.662**	**7.992.559.000**	**1.721.912.301**	**63.792.454.136**

(*) Delibera CIPE n. 34/2017

18A01448

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 febbraio 2018.

Modalità del riaccertamento straordinario delle regioni previsto dall'articolo 1, comma 783, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 783, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale prevede che le regioni che non hanno ancora approvato il rendiconto 2014 in deroga al principio della contestualità con il rendiconto 2014 previsto dall'art. 3, comma 7, alinea, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con delibera della giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono entro il 30 giugno 2018 al riaccertamento straordinario dei residui, secondo le modalità previste dal medesimo art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio 2018;

Visto l'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concernente le modalità del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 previste per gli enti in contabilità finanziaria soggetti al predetto decreto legislativo n. 118 del 2011;

Ravvisata l'opportunità di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 783, della legge n. 205 del 2017, all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, concernente le modalità del riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione 2014 e precedenti delle Regioni che non hanno ancora approvato il rendiconto 2014;

Decreta:

Art. 1.

Modalità del riaccertamento straordinario

1. Le regioni che non hanno ancora approvato il rendiconto 2014 in deroga al principio della contestualità con il rendiconto 2014 previsto dall'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con delibera della giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono entro il 30 giugno 2018 al riaccertamento straordinario dei residui, secondo le modalità previste dal medesimo art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e dal comma 2.

2. Le Regioni di cui al comma 1 provvedono al riaccertamento straordinario dei residui antecedenti all'esercizio 2015 con riferimento alla data contabile del 1° gennaio 2018, attraverso:

a) la cancellazione definitiva dei propri residui attivi e passivi antecedenti all'esercizio 2015 cui non corrispondono obbligazioni perfezionate. Non sono cancellati i residui derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo secondo del decreto legislativo n. 118 del 2011. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura, al fine della conservazione degli eventuali vincoli di destinazione;

b) la cancellazione dei propri residui attivi e passivi antecedenti all'esercizio 2015 cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate scadute alla data del 31 dicembre 2017. Non sono cancellati i residui imputati al titolo 9 «Entrate per conto terzi e partite di giro» e al titolo 7 «Uscite per conto terzi e partite di giro», i residui derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo secondo del decreto legislativo n. 118 del 2011 e i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011.

c) la conseguente variazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata e in spesa del bilancio dell'esercizio 2018, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera *b)*, se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione presunto al 1° gennaio 2018 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alle lettere *a)* e *b)*;

d) la variazione del bilancio di previsione 2018-2020, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alle lettere *a)* e *b)*, della conseguente rideterminazione del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio e di altri eventuali accantonamenti, e della rideterminazione del fondo pluriennale vincolato e del risultato presunto di amministrazione di cui alla lettera *c)*. In particolare, gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2018, 2019 e 2020 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;

e) la reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera *b)*, a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, dall'esercizio 2018 e successivi, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 3;

f) la rideterminazione del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione al 1° gennaio 2018, in considerazione della consistenza dei residui attivi al 1° gennaio 2018 a seguito della cancellazione dei residui attivi di cui alle lettere *a)* e *b)*. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2.

3. Nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario di cui al comma 2, i residui passivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio, tale differenza può essere finanziata con le risorse dell'esercizio o costituire un disavanzo tecnico da coprirsi, nei bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata. Al riguardo si richiama l'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che gli esercizi per i quali si è determinato il disavanzo tecnico possono essere approvati in disavanzo di competenza, per un importo non superiore al disavanzo tecnico.

4. Nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario di cui al comma 2, i residui attivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui passivi reimputati nel medesimo esercizio, tale differenza è vincolata alla copertura dell'eventuale eccedenza degli impegni reimputati agli esercizi successivi rispetto alla somma del fondo pluriennale vincolato di entrata e dei residui attivi. Nel bilancio di previsione dell'esercizio in cui si verifica tale differenza è effettuato un accantonamento di pari importo agli stanziamenti di spesa del fondo pluriennale vincolato.

5. L'operazione di riaccertamento di cui al comma 2 è oggetto di un unico atto deliberativo.

6. Al termine del riaccertamento straordinario di cui al comma 2 non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate e esigibili. La delibera di giunta di cui al comma 1, cui sono allegati i prospetti riguardanti la rideterminazione del fondo pluriennale vincolato e del risultato di amministrazione, secondo lo schema di cui agli allegati 1/R e 2/R, è tempestivamente trasmessa al Consiglio.

7. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario è ripianato secondo le modalità prevista dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno del 2 aprile 2015, a decorrere dall'esercizio 2018.

Art. 2.

Comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze

1. Le Regioni che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 1 forniscono al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - le informazioni concernenti il maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui entro trenta giorni dalla relativa delibera di giunta, attraverso la trasmissione del prospetto di cui all'allegato 2R firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal responsabile finanziario e secondo le modalità definite dall'allegato A al presente decreto. Il prospetto è trasmesso per via telematica con il valore giuridico di cui all'art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005 e successive modificazioni.

2. L'allegato 2/R è trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, rielaborato in migliaia di euro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2018

Il Ministro: PADOAN

ALLEGATO *A*

Il presente allegato riguarda i tempi e le modalità per la trasmissione delle informazioni riguardanti il maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'art. 1, comma 783, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

A. ISTRUZONI GENERALI

A.1. Modalità trasmissione.

Entro trenta giorni dalla delibera di giunta concernente il riaccertamento straordinario dei residui effettuato in attuazione dell'art. 1, comma 783, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ciascuna Regione trasmette il prospetto riguardante la rideterminazione del risultato di amministrazione, allegato alla medesima delibera (è l'allegato 2/R al presente decreto), tramite l'applicazione web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, predisposta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dedicata anche al monitoraggio del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui.

Nell'applicativo del pareggio di bilancio, per il monitoraggio del maggiore disavanzo da riaccertamento straordinario, l'ente deve selezionare nel riquadro «Attività in carico» per l'anno 2018 il modello di competenza 2/R tra quelli indicati e procedere alla compilazione. Dopo aver acquisito il modello, il modello può essere variato o interrogato tramite le rispettive funzioni «Gestione Modello/Acquisizione/Variazione Modello» e «Gestione Modello/Interrogazione/Cancellazione Modello» sempre selezionando l'anno 2018 nel menu «Esercizio Finanziario». Il modello continuerà ad essere visualizzato nel riquadro «Attività in carico» alla voce 2018 – Certificazione Digitale", con l'indicazione dello stato di lavorazione, fino al caricamento del modello firmato.

A.2 Utenze per la trasmissione dei prospetti.

Per la trasmissione dei prospetti possono essere utilizzate le utenze dell'applicazione web dedicata al pareggio di bilancio, predisposta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

L'applicazione web consente agli enti di poter effettuare, direttamente al sistema web, la richiesta di una nuova utenza attraverso la compilazione di una maschera per l'inserimento delle seguenti informazioni anagrafiche obbligatorie:

a. nome e cognome delle persone da abilitare alla trasmissione dei dati;

b. codice fiscale;

c. ente di appartenenza;

d. recapito di posta elettronica e telefonico.

Si precisa che ogni utenza è strettamente personale, per cui ogni ente può richiedere, con le procedure suesposte.

A.3. Requisiti informatici per l'applicazione web dedicata al pareggio di bilancio

Per l'utilizzo del sistema web dedicato al monitoraggio del pareggio sono necessari i seguenti requisiti:

dotazione informatica: disponibilità di una postazione di lavoro dotata di browser di comune utilizzo (Internet Explorer 10 o superiore, Mozilla Firefox o Google Chrome); applicazione Acrobat Reader (aggiornato) per le stampe;

supporti operativi: le modalità di accesso al sistema e le istruzioni per l'utilizzo dello stesso sono disponibili nel sito internet della Ragioneria generale dello Stato, nella sezione dedicata al pareggio di bilancio http://www.rgs.mef.gov.it – Sezione «Pareggio bilancio», sotto la dicitura «Regole per il sito pareggio di bilancio».

A.4. Altri riferimenti e richieste di supporto

Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere inoltrate ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

assistenza.cp@mef.gov.it per i quesiti di natura tecnica ed informatica, compresi eventuali problemi di accesso e/o di funzionamento dell'applicazione; l'assistenza tecnica è disponibile, dal lunedì al venerdì, dalle 8,00 alle 18,00, con interruzione di un'ora tra le 13,00 e le 14,00;

info.arconet@mef.gov.it per i quesiti di natura amministrativa e/o normativa.

Allegato n. 1/R

DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 A SEGUITO DEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI ALLA DATA DEL 1° GENNAIO 2018(1)

INCREMENTO DEL FONDO PLURIENNALE IN ENTRATA DEL BILANCIO 2018		PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
Residui passivi antecedenti l'esercizio 2015 eliminati alla data del 1° gennaio 2018 e reimpegnati con imputazione agli esercizi 2018 o successivi	1		
Residui attivi antecedenti l'esercizio 2015 eliminati alla data del 1° gennaio 2018 e riaccertati con imputazione agli esercizi 2018 e successivi	2		
Incremento del Fondo pluriennale vincolato di entrata del bilancio 2018, pari a (3)=(1)-(2) se positivo, altrimenti indicare 0	**3**	**-**	**-**

IMPORTO DA AGGIUNGERE AL FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2018 E DI ENTRATA DEL BILANCIO 2019		PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
Residui passivi antecedenti l'esercizio 2015 eliminati alla data del 1° gennaio 2018 e reimpegnati con imputazione all'esercizio 2018	4		
Residui attivi antecedenti l'esercizio 2015 eliminati alla data del 1° gennaio 2018 e riaccertati con imputazione all' esercizio 2018	5		
Quota dell'incremento del Fondo pluriennale vincolato di entrata di cui al punto 3), utilizzata nel 2018, pari a (6)=(4)-(5) se positivo, altrimenti indicare 0	6	-	-
Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo non superiore a (7)=(5)-(4) altrimenti indicare 0 (2)	7		
Quota spese reimpegnate eccedente rispetto all'incremento del FPV di entrata di cui al punto 3) e alle entrate riaccertate, pari a (4)-(5)-(3) se positivo		-	-
Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2018 e del fondo pluriennale di entrata dell'esercizio 2019 (8) = (3) -(6)+(7) .	**8**	**-**	**-**

IMPORTO DA AGGIUNGERE AL FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2019 E DI ENTRATA DEL BILANCIO 2020		PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
Residui passivi antecedenti l'esercizio 2015 eliminati alla data del 1° gennaio 2018 e reimpegnati con imputazione all'esercizio 2019	9		
Residui attivi antecedenti l'esercizio 2015 eliminati alla data del 1° gennaio 2018 e riaccertati con imputazione all' esercizio 2019	10		
Quota dell'incremento del Fondo pluriennale vincolato di entrata di cui al punto 3), utilizzata nel 2019, pari a (11)=(9)-(10) se positivo, altrimenti indicare 0	11	-	-
Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo non superiore a (12)=(10)-(9), altrimenti indicare 0 (2)	12		
Quota spese reimpegnate eccedente rispetto all'incremento del FPV di entrata di cui al punto 3) e alle entrate riaccertate, pari a (9)+(c)-(10)-(8) se positivo		-	-
Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2019 e del fondo pluriennale di entrata dell'esercizio 2020 (13) = (8) -(11)+(12]	**13**	**-**	**-**

IMPORTO DA AGGIUNGERE AL FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2020 (e di entrata del bilancio 2021 se predisposto)		PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
Residui passivi antecedenti l'esercizio 2015 eliminati alla data del 1° gennaio 2018 e reimpegnati con imputazione all'esercizio 2020	14		
Residui attivi antecedenti l'esercizio 2015 eliminati alla data del 1° gennaio 2018 e riaccertati con imputazione all' esercizio 2020	15		
Quota dell'incremento del Fondo pluriennale vincolato di entrata di cui al punto 3), utilizzata nel 2020, pari a (16)=(14)-(15), altrimenti indicare 0	16	-	-
Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo non superiore a (17)=(15)-(14) se positivo, altrimenti indicare 0 (2)	17		
Quota spese reimpegnate eccedente rispetto all'incremento del FPV di entrata di cui al punto 3) e alle entrate riaccertate, pari a (14)+(d)-(15)-(13) se positivo		-	-
Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2020 (18) = (13) -(16)+(17)	**18**	**-**	**-**
		-	-

(1) In caso di riaccertamento di residui attivi e passivi imputati ad altri titoli del bilancio, aggiungere al prospetto ulteriori colonne. Il riaccertamento straordinario dei residui è eslcuso solo per i residui attivi e passivi riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, cui non si applica il principio di competenza finanziaria potenziata.

(2) Indicare la quota dell'eccedenza dei residui attivi reimputati che è necessario accantonare per dare copertura ai residui passivi reimputati agli esercizi successivi se, in tali esercizi, il FPV accantonato in entrata del bilancio non è sufficiente.

RIEPILOGO RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI	PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
Entrate accertate reimputate al 2018	-	-
Entrate accertate reimputate al 2019	-	-
Entrate accertate reimputate al 2020	-	-
Entrate accertate reimputate agli esercizi successivi	-	-
TOTALE RESIDUI ATTIVI REIMPUTATI	**-**	**-**
Impegni reimputati al 2018	-	-
Impegni reimputati al 2019	-	-
Impegni reimputati al 2020	-	-
Impegni reimputati agli esercizi successivi	-	-
TOTALE RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI	**-**	**-**

Allegato n. 2/R

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1 GENNAIO 2018 A SEGUITO DEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI (*)

	Risultati al 31 dicembre 2017 (1)	Variazioni effettuate in sede di riaccertamento straordinario (2)	Risultati presunti al 1 gennaio 2018 (3)
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	-		-
Residui attivi antecedenti l'esercizio 2015 cancellati in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate			
Residui attivi antecedenti l'esercizio 2015 cancellati in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibil.			
RESIDUI ATTIVI		-	-
Residui passivi antecedenti l'esercizio 2015 cancellati in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate			
Residui passivi antecedenti l'esercizio 2015 cancellati in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibil.			
RESIDUI PASSIVI		-	-
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	-		-
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	-	-	-
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (A)	**-**	**-**	**-**

Variazione della composizione del risultato di amministrazione			
Parte accantonata			
Fondo crediti di dubbia esigibilità			-
Accantonamenti residui perenti			
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziament	-	-	-
Fondo perdite società partecipate	-	-	-
Fondo contezioso	-	-	-
Altri accantonamenti	-	-	-
Totale parte accantonata (B)	**-**	**-**	**-**
Parte vincolata			
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabil			-
Vincoli derivanti da trasferimenti	-	-	-
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-	-	-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-	-	-
Altri vincoli	-	-	-
Totale parte vincolata (C)	**-**	**-**	**-**
Parte destinata agli investimenti			
Totale parte destinata agli investimenti (D)	**-**	**-**	**-**
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)			**-**
Maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui (F) [4]		**-**	

(*) L'allegato è trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, rielaborato in migliaia di euro.

1) Inserire i dati risultanti dall'allegato a) al rendiconto 2017.

2) Inserire le variazioni derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui: con il segno (-) le cancellazioni e le riduzioni degli importi al 31/12/2017 di cui alla colonna 1), con il segno (+) gli inserimenti e gli incrementi rispetto degli importi al 31/12/2017 di cui alla colonna 1)

3) Inserire i dati del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2018 a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, di importo pari alla somma algebrica dei dati della colonna 1) e 2).

4) La voce F rappresenta il maggiore disavanzo da riaccertamento straordinario, a condizione che voci E delle colonne (2) e (3) sono entrambe negative. Nel rispetto di tale condizione, se la voce E della prima colonna è =>0 il maggiore disavanzo F è uguale alla voce E della terza colonna. Se la voce E della prima colonna è <0 il maggiore disavanzo F è uguale alla voce E della seconda colonna. Se le voci E delle colonne (2) e (3) non sono entrambe negative, F=0 (non c'è maggiore disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui).

18A01447

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 12 febbraio 2018.

Autorizzazione al laboratorio «Eatlab S.r.l.s.», in Sant'Angelo a Cupolo, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Vista la richiesta presentata in data 31 gennaio 2018 dal laboratorio Eatlab S.r.l.s., ubicato in Sant'Angelo a Cupolo (Benevento), via Verdi n. 2 - Fraz. Perrillo, volta ad ottenere l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 22 gennaio 2018 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Eatlab S.r.l.s., ubicato in Sant'Angelo a Cupolo (Benevento), via Verdi n. 2 - Fraz. Perrillo, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il responsabile del laboratorio è Nicoletta Fidanza.

Art. 3.

L'autorizzazione ha validità fino al 21 gennaio 2022 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 4.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Eatlab S.r.l.s., perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 5.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 12 febbraio 2018

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Determinazione degli acidi grassi liberi, metodo a freddo	Reg. CEE 2568/91 allegato II +, Reg. CE 702/2007 + Reg. UE 1227/2016 allegato I
Determinazione indice di perossidi	Reg. CEE 2568/91 allegato III + Reg. UE 1784/2016 allegatoIII

18A01450

DECRETO 12 febbraio 2018.

Modifica al decreto 17 maggio 2017 con il quale al laboratorio «Almolab di Monica Agnello», in Siracusa, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni e in particolare l'art. 15 che prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 17 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 130 del 7 giugno 2017 con il quale al laboratorio Almolab di Monica Agnello, ubicato in Siracusa, contrada Rigiliffi Snc è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la comunicazione del predetto laboratorio, pervenuta in data 2 febbraio 2018, con la quale comunica che ha variato la denominazione in Tentamus Agriparadigma S.r.l.;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 22 gennaio 2018 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - l'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Ritenuta la necessità di variare la denominazione al laboratorio Almolab di Monica Agnello;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione del laboratorio Alamolab di Monica Agnello è modificata in: Tentamus Agriparadigma S.r.l.

Art. 2.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio Tentamus Agriparadigma S.r.l., ubicato in Siracusa, contrada Rigiliffi Snc è autorizzato sono le seguenti:

Denominazione della prova	Norma/metodo
Anidride solforosa libera	OIV-MA-AS323-04B R2009
Anidride solforosa totale	OIV-MA-AS323-04B R2009
Acidità fissa	OIV-MA-AS313-03 R2009
Acidità totale	OIV-MA-AS313-01 R2015
Acidità volatile	OIV-MA-AS313-02 R2015
Titolo alcolometrico volumico	OIV-MA-AS312-01A R2009
Zuccheri riduttori	OIV-MA-AS311-01A R2009

Art. 3.

L'autorizzazione ha validità fino all'11 marzo 2021 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 4.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Tentamus Agriparadigma S.r.l., perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - l'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 5.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 12 febbraio 2018

Il dirigente: POLIZZI

18A01451

DECRETO 12 febbraio 2018.

Modifica al decreto 17 maggio 2017 con il quale al laboratorio «Almolab di Monica Agnello», in Siracusa, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 17 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del 12 giugno 2017 con il quale al laboratorio Almolab di Monica Agnello, ubicato in Siracusa, contrada Rigiliffi Snc è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la comunicazione del predetto laboratorio, pervenuta in data 2 febbraio 2018, con la quale comunica che ha variato la denominazione in Tentamus Agriparadigma S.r.l.;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 22 gennaio 2018 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - l'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuta la necessità di variare la denominazione al laboratorio Almolab di Monica Agnello;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione del laboratorio Alamolab di Monica Agnello è modificata in: Tentamus Agriparadigma S.r.l.

Art. 2.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio Tentamus Agriparadigma S.r.l., ubicato in Siracusa, contrada Rigiliffi Snc è autorizzato sono le seguenti:

Denominazione della prova	Norma/metodo
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto (K232, K264, K266, K268, K270, K 272, K274, Delta-K)	Regolamento CEE 2568/1991 allegato IX + regolamento CEE 183/1993 + regolamento UE 299/2013 + regolamento UE 1833/2015 allegato III
Numero di perossidi	Regolamento CEE 2568/1991 allegato III + regolamento UE 1784/2016 allegato
Polifenoli totali (25-500 mg/kg di ac. gallico)	MI005 Ed. 1 Rev. 3 2013
Acidi grassi liberi	Regolamento CEE 2568/1991 allegato II + regolamento UE 1227/2016 allegato I

Art. 3.

L'autorizzazione ha validità fino all'11 marzo 2021 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 4.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Tentamus Agriparadigma S.r.l., perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - l'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 5.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 12 febbraio 2018

Il dirigente: POLIZZI

18A01452

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 22 gennaio 2018.

Sostituzione del commissario liquidatore della «SE.FOR. COOP. Cooperativa di Servizi e Formazione piccola società cooperativa a r.l.», in Viterbo.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 2005, n. 54/2005, con il quale la società cooperativa «SE.FOR. COOP. cooperativa di servizi e formazione piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Viterbo, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il rag. Stefano Battistini ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 29 agosto 2017, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato le proprie dimissioni da tutti gli incarichi in essere con questa Autorità di vigilanza e, quindi, anche dall'incarico di commissario liquidatore della società «SE.FOR.COOP. cooperativa di servizi e formazione piccola società cooperativa a r.l.»;

Considerato che il predetto commissario non aveva comunque provveduto a rendere a questa Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e pertanto veniva diffidato, ai sensi dell'art. 7, legge 7 agosto 1990, n. 241, con contestuale comunicazione di avvio dell'istruttoria per la revoca dell'incarico;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del rag. Stefano Battistini dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Maurizio Rubini (codice fiscale RBNMRZ61D26M082K), nato a Viterbo il 26 aprile 1961 e ivi domiciliato in via Einaudi n. 8, in sostituzione del rag. Stefano Battistini, dimissionario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 gennaio 2018

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA

18A01441

DECRETO 22 gennaio 2018.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Insieme società cooperativa sociale onlus», in Terracina.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto direttoriale 2 novembre 2011 n. 574/2011 con il quale la società cooperativa «Insieme società cooperativa sociale onlus», con sede in Terracina (Latina), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il rag. Stefano Battistini ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 29 agosto 2017, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato le proprie dimissioni da tutti gli incarichi in essere con questa Autorità di vigilanza e, quindi, anche dall'incarico di commissario liquidatore della società «Insieme società cooperativa sociale onlus»;

Considerato che il predetto commissario non aveva comunque provveduto a rendere a questa Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e pertanto veniva diffidato, ai sensi dell'art. 7, legge 7 agosto 1990, n. 241, con contestuale comunicazione di avvio dell'istruttoria per la revoca dell'incarico;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del rag. Stefano Battistini dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Sergio Vittorio Piacentini (codice fiscale PCNSGV60M05L120J), nato a Terracina (Latina) il 5 agosto 1960 e ivi domiciliato in piazza della Repubblica n. 25, in sostituzione del rag. Stefano Battistini, dimissionario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 gennaio 2018

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA

18A01442

DECRETO 22 gennaio 2018.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Liricart società cooperativa a r.l.», in Castelliri.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 2009, n. 63/2009, con il quale la società cooperativa «Liricart società cooperativa a r.l.», con sede in Castelliri (Frosinone), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il rag. Stefano Battistini ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 29 agosto 2017, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato le proprie dimissioni da tutti gli incarichi in essere con questa Autorità di vigilanza e, quindi, anche dall'incarico di commissario liquidatore della «Liricart società cooperativa a r.l. - in liquidazione coatta amministrativa»;

Considerato che il predetto commissario non aveva comunque provveduto a rendere a questa Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e pertanto veniva diffidato, ai sensi dell'art. 7, legge 7 agosto 1990, n. 241, con contestuale comunicazione di avvio dell'istruttoria per la revoca dell'incarico;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del rag. Stefano Battistini dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Sergio Vittorio Piacentini (codice fiscale PCNSGV60M05L120J), nato a Terracina (Latina) il 5 agosto 1960 e ivi domiciliato in piazza della Repubblica n. 25, in sostituzione del rag. Stefano Battistini, dimissionario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 gennaio 2018

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA

18A01443

DECRETO 23 gennaio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Nova Stella società cooperativa - in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della «*Nova* Stella società cooperativa - in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 937.957,00, si riscontra una massa debitoria di € 1.519.559,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 682.939,00;

Considerato che in data 12 maggio 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Nova Stella società cooperativa - in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale 12072851004) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Vincenzo Sarcina, nato a Roma il 14 giugno 1974 (codice civile SRCVCN74H14H501L), e ivi domiciliato in viale Cortina d'Ampezzo, n. 211.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 gennaio 2018

Il Ministro: CALENDA

18A01445

DECRETO 31 gennaio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Prisma società cooperativa», in Napoli e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Prisma società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 3.975.065,00, si riscontra una massa debitoria di € 4.141.062,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 230.151,00;

Considerato che in data 16 marzo 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-octiesdecies codice civile», pubblicata nel sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Prisma società cooperativa», con sede in Napoli (codice fiscale 08365740961) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Maria Viscolo, nata a Nola (Napoli) il 12 dicembre 1978, (codice fiscale VSCMRA78T52F924J) e domiciliata in Ottaviano (Napoli), via Pacioni, n. 26.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 31 gennaio 2018

Il Ministro: CALENDA

18A01444

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DELIBERA 8 febbraio 2018.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Busette», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 219/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società Sandoz S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Busette;

Vista la domanda con la quale la società Sandoz S.p.a. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con AIC numeri 043426028, 043426168, 043426093 e 043426232;

Visti i pareri della Commissione tecnico-scientifica nelle sedute del 15 febbraio 2017, 12 luglio 2017, 13 settembre 2017 e del 9 ottobre 2017;

Visti i pareri del Comitato prezzi e rimborso nelle sedute del 28 marzo 2017, 22 maggio 2017 e del 21 novembre 2017;

Vista la deliberazione n. 33 del 18 dicembre 2017 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale BUSETTE nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: «5 microgrammi/ora, cerotto trasdermico» 4 cerotti in bustina PET/AL/PE - AIC n. 043426028 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 16,35.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 27,00.

Confezione: «15 microgrammi/ora, cerotto trasdermico» 4 cerotti in bustina in PET/AL/PE - AIC n. 043426168 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 18,78.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 31,00.

Confezione: «10 microgrammi/ora, cerotto trasdermico» 4 cerotti in bustina in PET/AL/PE - AIC n. 043426093 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 18,17.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 30,00.

Confezione: «20 microgrammi/ora, cerotto trasdermico» 4 cerotti in bustina in PET/AL/PE - AIC n. 043426232 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 20,39.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 33,65.

Validità del contratto: 24 mesi.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale Busette è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Busette è la seguente medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 8 febbraio 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A01421

DELIBERA 8 febbraio 2018.

Rettifica della determina n. 42/2018 del 12 gennaio 2018, relativa al medicinale per uso umano «Mymicias». (Determina n. 218/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e successive modifiche e integrazioni;

Vista la determinazione n. 42/2018 del 12 gennaio 2018, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale MYMICYAS, il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 2018;

Considerato che occorre rettificare la determinazione suddetta, per erronea indicazione del titolare (da modificare di volta in volta in ragione della causa dell'errore) ivi contenuta;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Rettifica della determinazione n. 42/2018 del 12 gennaio 2018

È rettificata, nei termini che seguono, la Determinazione n. 42 del 12 gennaio 2018, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Mymicias, il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 2018:

dove è scritto:

«Medicinale: MYMICIAS»

leggasi:

«Medicinale: MYMICYAS»

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determinazione sarà pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 8 febbraio 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A01423

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rex»

Con la determinazione n. aRM - 4/2018 - 8036 del 7 febbraio 2018 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della MDM S.p.A., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: REX.

Confezione: 029481025.

Descrizione: «1 g polvere effervescente» 30 bustine.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

18A01422

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano

Con determinazione aRM - 5/2018 - 2696 del 7 febbraio 2018 è stata revocata, su rinuncia della Farma 1000 S.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela:

Medicinale: AUGMENTIN

confezione: 040488013;

descrizione: «875 mg/125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse;

paese di provenienza: Spagna;

confezione: 040488037;

descrizione: «875 mg/125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine;

paese di provenienza: Spagna.

Medicinale: BRUFEN

confezione: 041240021;

descrizione: «600 mg granulato effervescente» 30 bustine;

paese di provenienza: Spagna;

confezione: 041240045;

descrizione: « 400 mg compresse rivestite» 10 compresse in blister;

paese di provenienza: Spagna.

Medicinale: DAFLON

confezione: 037738022;

descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

paese di provenienza: Spagna;

confezione: 037738046;

descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

paese di provenienza: Portogallo;

confezione: 037738061;

descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

paese di provenienza: Spagna.

Medicinale: DULCOLAX

confezione: 038383016;

descrizione: «5 mg compresse rivestite» blister 24 compresse;

paese di provenienza: Grecia;

confezione: 038383028;

descrizione: «5 mg compresse rivestite» blister 24 compresse rivestite;

paese di provenienza: Norvegia.

Medicinale: EFFERALGAN .

confezione: 037113091;

descrizione: «330 mg compresse effervescenti con vitamina c» 20 compresse;

paese di provenienza: Spagna;

confezione: 037113103;

descrizione: «500 mg compresse effervescenti» 16 compresse;

paese di provenienza: Spagna.

Medicinale: MAALOX

confezione: 038856023;

descrizione: «plus compresse masticabili» 30 compresse;

paese di provenienza: Portogallo.

Medicinale: NASONEX

confezione: 041091012;

descrizione: spray nasale 0,05% 140 erogazioni 50 mcg/spruzzo;

paese di provenienza: Spagna.

Medicinale: SIRDALUD

confezione: 038989012;

descrizione: «2mg compresse» 15 compresse;

paese di provenienza: Grecia.

Medicinale: STILNOX

confezione: 038288039;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

paese di provenienza: Norvegia.

Medicinale: TOBRADEX

confezione: 041670023;

descrizione: «0,3% + 0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce 5 ml;

paese di provenienza: Grecia.

Medicinale: TRIATEC

confezione: 042550020;

descrizione: «2,5 mg compresse» 28 compresse divisibili;

paese di provenienza: Norvegia.

Medicinale: VOLTAREN

confezione: 037116023;

descrizione: «100 mg supposte» 10 supposte;

paese di provenienza: Spagna.

Medicinale: VOLTAREN EMULGEL

confezione: 037117037;

descrizione: «1% gel» tubo da 100 g;

paese di provenienza: Rep. Ceca.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

18A01424

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Travoprost Teva Italia».

Con la determinazione n. aRM - 6/2018 - 813 del 7 febbraio 2018 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Teva Italia - S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: TRAVOPROST TEVA ITALIA

Confezione: 043232014

Descrizione: «40 microgrammi/ml collirio, soluzione» 1 flacone in LDPE da 2,5 ml con contagocce.

Confezione: 043232026

Descrizione: «40 microgrammi/ml collirio, soluzione» 3 flaconi in LDPE da 2,5 ml con contagocce

Confezione: 043232038

Descrizione: «40 microgrammi/ml collirio, soluzione» 6 flaconi in LDPE da 2,5 ml con contagocce.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

18A01425

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Glutamin fosforo».

Con la determinazione n. aRM - 7/2018 - 143 del 7 febbraio 2018 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Laboratorio farmaceutico SIT specialità igienico terapeutiche S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: GLUTAMIN FOSFORO;

confezione: A.I.C. n. 019589023;

descrizione: «compresse» 20 compresse in 2 blister termosaldati pvc-alluminio da 10 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

18A01426

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alvesco»

Estratto determina AAM/PPA/157 del 19 febbraio 2018

É autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Takeda GMBH (codice SIS 3301), con sede legale in Byk Gulden Strasse, 2 - 78467 - Konstanz, Germania (DE).

Trasferimento di titolarità: codice pratica MC1/2017/235.

Medicinale: ALVESCO.

Confezioni e numeri A.I.C.:

«80 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» - 1 contenitore sotto pressione di AL da 60 erogazioni - A.I.C. n. 038873030;

«80 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» - 1 contenitore sotto pressione di AL da 120 erogazioni - A.I.C. n. 038873042;

«160 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» - 1 contenitore sotto pressione di AL da 60 erogazioni - A.I.C. n. 038873055;

«160 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» - 1 contenitore sotto pressione di AL da 120 erogazioni - A.I.C. n. 038873067;

«160 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» - 10 contenitori sotto pressione di AL da 60 erogazioni (conf. ospedaliera) - A.I.C. n. 038873079;

«160 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» - 10 contenitori sotto pressione di AL da 120 erogazioni (conf. ospedaliera) - A.I.C. n. 038873081;

«80 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» - 1 contenitore sotto pressione di AL da 30 erogazioni - A.I.C. n. 038873105;

«160 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» - 1 contenitore sotto pressione di AL da 30 erogazioni - A.I.C. n. 038873117;

«160 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» - 10 contenitori sotto pressione di AL da 30 erogazioni (conf. ospedaliera) - A.I.C.038873129,

alla società Simesa S.p.A. (codice sis 1120) con sede legali in Palazzo Ferraris, via Ludovico Il Moro n. 6/C - 20080 Basiglio, Milano (MI); codice fiscale n. 11991420156.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01520

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Bovigen Scour» ad azione immunologica.

Estratto provvedimento n. 63 del 29 gennaio 2018

Medicinale veterinario ad azione immunologica BOVIGEN SCOUR - A.I.C. n. 104913.

Titolare A.I.C.: Forte Healthcare Ltd, Cougar Lane, Naul - Co Dublin Ireland.

Oggetto del provvedimento: procedura di mutuo riconoscimento n. IE/V/0341/001/II/004.

Si autorizza, per il medicinale veterinario ad azione immunologica indicato in oggetto, la modifica dello schema vaccinale da due dosi a una singola dose.

La variazione comporta la modifica del punto 4.9 Posologia e via di somministrazione.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

18A01415

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Pulmodox 5% Premix» premiscela per alimenti medicamentosi per suini.

Estratto provvedimento n. 65 del 29 gennaio 2018

Medicinale veterinario PULMODOX 5% PREMIX premiscela per alimenti medicamentosi per suini.

Confezioni e n. AIC:

sacco da 5 kg - AIC n. 103117014;

sacco da 25 kg - AIC n. 103117026;

secchio da 5 kg - AIC n. 103117038.

Titolare A.I.C.: Virbac S.A. - 1ère Avenue 2065 m – LID - 06516 Carros, France.

Oggetto del provvedimento:

Procedura europea: FR/V/0117/001/IB/005.

Si autorizza, in accordo con il QRD template la modifica della sezione 6.2 del SPC (e relativa sezione 12 del foglietto illustrativo) aggiungendo la seguente frase: «In assenza di studi di compatibilità, questo medicinale veterinario non deve essere miscelato con altri medicinali veterinari».

La variazione indicata comporta le seguenti modifiche:

modifica della sezione 6.2 dell'SPC, come di seguito descritta:

6.2 Incompatibilità principali

«Possono formarsi complessi della doxiciclina coi cationi bivalenti Ca^{2+} e trivalenti Fe^{3+}. In assenza di studi di compatibilità, questo medicinale veterinario non deve essere miscelato con altri medicinali veterinari»;

modifica del punto 12 del foglietto illustrativo in cui viene aggiunto il seguente paragrafo:

Incompatibilità:

«In assenza di studi di compatibilità, questo medicinale veterinario non deve essere miscelato con altri medicinali veterinari».

Per effetto della suddetta variazione gli stampati devono essere modificati nelle sezioni pertinenti.

I lotti prodotti possono essere commercializzati fino a scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

18A01416

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso veterinario

Estratto provvedimento n. 66 del 30 gennaio 2018

Medicinali veterinari:

IMPACT - A.I.C. n. 103330;

ZEKOUT - A.I.C. n. 103304;

ZYZEK PLUS - A.I.C. n. 103296;

ZYZEK SHAMPOO - A.I.C. n. 103297.

Titolare A.I.C: I.C.F. S.r.l. Industria Chimica Fine con sede in via G.B. Benzoni, 50 Fraz. Scannabue – 26020 Palazzo Pignano (Cremona).

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IA_{IN}: Modifica dell'indirizzo del fabbricante e responsabile del rilascio lotti.

Si autorizza, per i medicinali veterinari indicati in oggetto, la modifica dell'indirizzo del fabbricante e responsabile del rilascio dei lotti, come di seguito riportato:

da:

Cicieffe S.r.l. via Provinciale, 13 - 24040 Fornovo S. Giovanni (Bergamo)

a:

Cicieffe S.r.l. via G. Marconi, 13 - 24040 Fornovo S. Giovanni (Bergamo).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

18A01417

Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Bio New Bi Coli + Ap».

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario BIO NEW BI COLI + AP, A.I.C. n. 100070073, di cui è titolare Merial Italia S.p.a. - via Vittor Pisani n. 16 - 20124 Milano, è decaduta in tutte le confezioni e preparazioni autorizzate.

Motivo della decadenza: non più effettivamente commercializzato per tre anni consecutivi, ai sensi dell'art. 33, comma 6, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193.

18A01418

Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Bio New Cor»

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario BIO NEW COR, A.I.C. n. 102172020, di cui è titolare Merial Italia S.p.a. - via Vittor Pisani n. 16 - 20124 Milano, è decaduta in tutte le confezioni e preparazioni autorizzate.

Motivo della decadenza: non più effettivamente commercializzato per tre anni consecutivi, ai sensi dell'art. 33, comma 6, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193.

18A01419

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Doxybactin» da 50 mg, 200 mg e 400 mg compresse per cani.

Estratto decreto n. 16 del 24 gennaio 2018

Medicinale veterinario DOXYBACTIN 50 mg compresse per cani e gatti, DOXYBACTIN 200 mg compresse per cani, DOXYBACTIN 400 mg compresse per cani.

Procedura europea numero: NL/V/0218/002-004/DC.

Titolare A.I.C.: Le Vet Beheer B.V., Wilgenweg 7, 3421 TV Oudewater, Paesi Bassi, Netherlands.

Produttore responsabile rilascio lotti: Lelypharma B.V., Zuiveringweg 42, Lelystad, 8243 PZ, Netherlands.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

«Doxybactin» 50 mg compresse per cani e gatti: scatola con 1 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 105052029;

«Doxybactin» 200 mg compresse per cani: scatola con 1 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 105052031;

«Doxybactin» 400 mg compresse per cani: scatola con 1 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 105052043.

Composizione:

«Doxybactin» 50 mg compresse per cani e gatti - una compressa contiene:

principio attivo: doxiciclina (come doxicilina iclato) 50 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

«Doxybactin» 200 mg compresse per cani - una compressa contiene:

principio attivo: doxiciclina (come doxicilina iclato) 200 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

«Doxybactin» 400 mg compresse per cani - una compressa contiene:

principio attivo: doxiciclina (come doxicilina iclato) 400 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione:

«Doxybactin» 50 mg compresse per cani e gatti: cani e gatti;

«Doxybactin» 200 mg compresse per cani: cani;

«Doxybactin» 400 mg compresse per cani: cani.

Indicazioni terapeutiche.

«Doxybactin» 50 mg compresse per cani e gatti: trattamento delle seguenti malattie causate da batteri sensibili alla doxiciclina:

cani:

rinite causata da *Bordetella bronchiseptica* e *Pasteurella* spp.;

broncopolmonite causata da *Bordetella* spp. e *Pasteurella* spp.;

nefrite interstiziale causata da *Leptospire* spp.;

gatti:

infezioni causate da *Bordetella bronchiseptica*, *Chlamydophila felis* e *Pasteurella* spp.;

«Doxybactin» 200 mg compresse per cani: trattamento delle seguenti malattie causate da batteri sensibili alla doxiciclina:

rinite causata da *Bordetella bronchiseptica* e *Pasteurella* spp.;

broncopolmonite causata da *Bordetella* spp. e *Pasteurella* spp.;

nefrite interstiziale causata da *Leptospire* spp.;

«Doxybactin» 400 mg compresse per cani: trattamento delle seguenti malattie causate da batteri sensibili alla doxiciclina:

rinite causata da *Bordetella bronchiseptica* e *Pasteurella* spp.;

broncopolmonite causata da *Bordetella* spp. e *Pasteurella* spp.;

nefrite interstiziale causata da *Leptospire* spp.

Tempi di attesa: non pertinente.

Validità:

«Doxybactin» 50 mg compresse per cani e gatti:

periodo di validità del medicinale veterinario come confezionato per la vendita: trenta mesi;

periodo di validità delle compresse divise: tre giorni;

«Doxybactin» 200 mg compresse per cani:

periodo di validità del medicinale veterinario come confezionato per la vendita: trenta mesi;

periodo di validità delle compresse divise: tre giorni;

«Doxybactin» 400 mg compresse per cani:

periodo di validità del medicinale veterinario come confezionato per la vendita: trenta mesi;

periodo di validità delle compresse divise: 3 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

Il presente decreto sarà notificato all'impresa interessata e pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01420

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto della determina AAM/PPA n. 3 del 5 gennaio 2018 dell'Agenzia italiana del farmaco, recante: «Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano "Mivacron" e "Tracrium"». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale – n. 20 del 25 gennaio 2018).

Nell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 49, prima colonna, all'ottavo rigo, nella parte relativa alle «Confezioni», dove è scritto: «A.I.C. n. 028845016 - "*42* mg/ml soluzione iniettabile …», leggasi: «A.I.C. n. 028845016 - "*2* mg/ml soluzione iniettabile …».

18A01518

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-051) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.